SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sintrom». *(10A01154)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mannitolo Panpharma». *(10A01155)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata enterica Panpharma». *(10A01156)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dropaxin». *(10A01192)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stiliden». *(10A01191)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orgaran». *(10A01159)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alcalosio». *(10A01150)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cebiopirina». *(10A01151)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentil». *(10A01185)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Ratiopharm». *(10A01186)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pronativ». *(10A01187)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo Arrow». *(10A01188)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wilate». *(10A01189)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaggolun». *(10A01190)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celestone». *(10A01170)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacrinorm». *(10A01169)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frineg». *(10A01167)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Parinvenza». *(10A01171)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Almus». *(10A01172)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina Almus». *(10A01173)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Pharmeg». *(10A01174)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inderal». *(10A01175)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Becozym». *(10A01160)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Difix». *(10A01161)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brinerdina». *(10A01162)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Localyn». *(10A01163)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citicolina Angenerico». *(10A01164)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gola Action». *(10A01165)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kanrenol». *(10A01166)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Krudipin». *(10A01147)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzioni per dialisi peritoneale Bieffe Medital». *(10A01149)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calmine». *(10A01148)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fungizone». *(10A01152)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commerciodel medicinale per uso umano «Ticlopidina Aurobin do». *(10A01153)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Didrogyl». *(10A01146)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metoclopramide Cloridrato Hospira». *(10A01157)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seloken». *(10A01158)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefotaxima Aurobindo». *(10A01141)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benexol». *(10A01140)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cibalginafor». *(10A01142)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sectral». *(10A01139)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ursilon». *(10A01143)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Menovis». *(10A01138)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Aurobindo». *(10A01135)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dacriogel». *(10A01137)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imovax Tetano». *(10A01144)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spiramicina Mylan Generics». *(10A01145)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tioguanina Wellcome». *(10A01136)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allopurinolo Molteni». *(10A01176)*
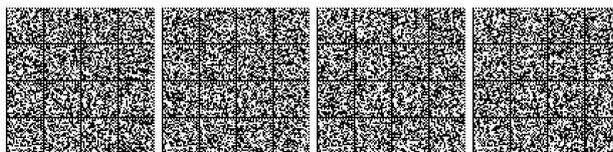
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fungizone». *(10A01179)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliconorm». *(10A01180)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uniplus». *(10A01184)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nurofen influenza e raffreddore». *(10A01183)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina Tosse». *(10A01182)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inderal». *(10A01181)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benzac». *(10A01177)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Teva». *(10A01178)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Sigillata». *(10A01193)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Actavis». *(10A01194)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Germed». *(10A01195)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pancleus». *(10A01196)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Doxazosin Winthrop». *(10A01197)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Finacea». *(10A01198)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Doxazosin Actavis». *(10A01199)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rosiced». *(10A01200)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fleetos». *(10A01201)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perindopril Teva». *(10A01202)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Spiriva». *(10A01203)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fentanil Actavis». *(10A01204)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioinfanrix». *(10A01205)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Viatim». *(10A01206)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Malarone». *(10A01207)*
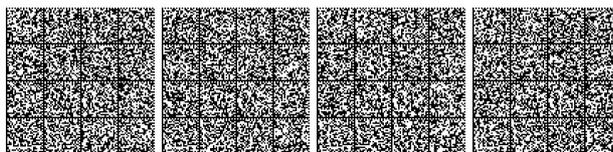
Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Torasemide Teva». *(10A01208)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fentanil Ratiopharma». *(10A01209)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perindopril Indapamide Ratiopharma». *(10A01210)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cabergolina Sandoz». *(10A01211)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Avaxim». *(10A01212)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Losartan Germed». *(10A01213)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simvastatina Doc Generici». *(10A01214)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lucen». *(10A01216)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nexium». *(10A01217)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Axagon». *(10A01218)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zyvoxid». *(10A01219)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Brivirac». *(10A01220)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Viruselect». *(10A01221)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zecovir». *(10A01222)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Kipling». *(10A01223)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perindopril Hexal». *(10A01224)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tamsulosin Mylan Generics». *(10A01225)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perindopril Sandoz». *(10A01226)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Plaunazide». *(10A01227)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Olprezide». *(10A01228)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ranidil». *(10A01229)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paroxetina Doc Generici». *(10A01230)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ropinirolo Mylan Generics». *(10A01231)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Relenza». *(10A01232)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Mylan Generics». *(10A01233)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantoprozolo Winthrop». *(10A01234)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Winthrop Pharmaceuticals Italia». *(10A01235)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Revaxis». *(10A01236)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Decaven». *(10A01237)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Beclometasone Norton». *(10A01238)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Glucagen». *(10A01239)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «CAPD 17». *(10A01240)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «CAPD 18». *(10A01241)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «CAPD 19». *(10A01242)*
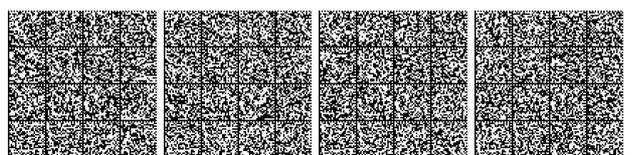
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. **5**.

Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2, 9 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, recante regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, reso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le espressioni «Ministro delle attività produttive» e «Ministero delle attività produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 1 *(Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività).* — 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.»;

c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.”;

2) al comma 2, lettera *b)*, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sei” e la parola: “maggiormente” è sostituita dalla seguente: “comparativamente più”;

3) al comma 2, lettera *c)*, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sei” e la parola: “maggiormente” è sostituita dalla seguente: “comparativamente più”;

4) al comma 2, lettera *d)*, le parole: “un componente designato” sono sostituite dalle seguenti: “due componenti designati”;

5) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-*bis*. Le designazioni di cui al comma ono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l’integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.”;

6) al comma 3, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e politiche di genere”;

7) al comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: “*b)* sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;”;

8) al comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti: “*c)* cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l’orientamento e la formazione, per l’innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;

c-*bis*) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;”;

9) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.”;

d) all’articolo 9, comma 2, le parole “del collegio istruttorio e” sono soppresse;

e) all’articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico di valutazione dei progetti”;

2) dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

“f-*bis*) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;”;

3) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

“g-*bis*) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;”;

4) dopo la lettera *i)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“i-*bis*) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;

i-*ter*) provvede, anche attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, alla più ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari.”;

f) all’articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *c)*, dopo la parola: “dirigente” sono aggiunte le seguenti: “o un funzionario”;

2) al comma 1, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

“c-*bis*) un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c-*ter*) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;”;

3) al comma 2, le parole: “lettere *b)* e *c)*” sono sostituite dalle seguenti: “lettere *b)*, *c)*, c-*bis*) e c-*ter*)”;

g) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo”;

2) al comma 4, dopo le parole “nel rispetto di requisiti di cui all’articolo 13, comma 1” sono inserite le seguenti: “, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa”;

h) all’articolo 14, comma 1, le parole: “una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per non più di due volte”;

l) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole “previste dal libro III, titolo I” sono sostituite dalle seguenti: “nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.”;

3) al comma 5, dopo le parole: “organi che hanno provveduto alla designazione” sono inserite le seguenti: “e alla nomina”;

m) all’articolo 16, comma 1, le parole: “sono assegnati” sono sostituite dalla seguenti: “devono essere prontamente assegnati”;

n) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima.”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all’articolo 18, alle consigliere e ai consiglieri di parità, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, è attribuita una indennità mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, è fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 18, comma 2. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.”;

3) il comma 4 è abrogato;

o) al comma 2 dell’articolo 18, alinea, dopo la parole: “pari opportunità” sono inserite le seguenti: “e con il Ministro dell’economia e delle finanze”;

p) all’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: “qualsiasi atto, patto o comportamento” sono sostituite dalle seguenti: “qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: “2-*bis*. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.”;

q) all’articolo 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-*bis*. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.”;

r) all’articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, dopo le parole: “nell’accesso al lavoro” sono aggiunte le seguenti: “, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro”;

2) il comma i è sostituito dal seguente: “1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.”;

3) al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché di maternità o paternità, anche adottive”;

4) al comma 3, le parole: “e aggiornamento professionale” sono sostituite dalle seguenti: “, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento”;

s) all’articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.”;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni”;

t) all’articolo 29, nella rubrica, la parola: “carriera” è sostituita dalla seguente: “progressione di carriera”;

u) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “l. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.”;

2) il comma 2 è abrogato;

v) dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:

“Art. 30-*bis (Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite).* — 1. Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda:

a) il campo d’applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d’accesso;

b) l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;

c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di forme pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreché l’ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell’utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all’atto dell’attuazione del finanziamento del regime.

3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati.
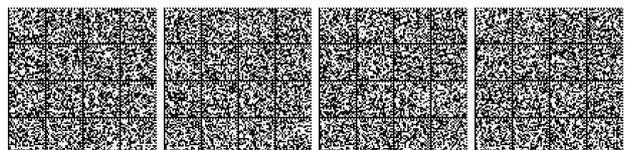
4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita i suoi poteri ed effettua le attività necessarie, al fine di garantire l'affidabilità, la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Tali attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

z) all'articolo 36, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,";

aa) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "carattere collettivo" sono inserite le seguenti: "in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";

2) al comma 5 le parole: "con le pene di cui all'articolo 650 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi";

bb) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "Qualora" fino a "avvenuto il comportamento denunziato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, o il tribunale amministrativo regionale competente,";

2) al comma 4 le parole: "ai sensi dell'articolo 650 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi";

3) al comma 6, dopo le parole: "organizzazione sindacale" sono inserite le seguenti: ", dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, ";

cc) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste";

2) al comma 2, le parole: "da 103 euro a 516 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 250 euro a 1500 euro";

dd) dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:

"Art. 41-*bis (Vittimizzazione)*. — 1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.";

ee) all'articolo 42, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-*bis*) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.";

ff) il comma 2 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

gg) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

"Art. 50-*bis (Prevenzione delle discriminazioni)*. — 1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.".

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Divieto di discriminazione). — 1. È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.»;
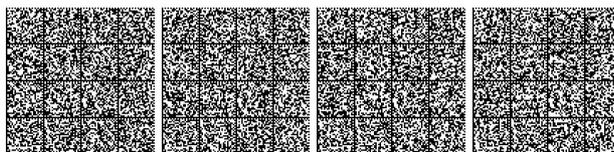
b) all'articolo 54, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera *d)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.».

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, alinea, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera *f)* è aggiunta, in fine, la seguente: «f-*bis*) la consigliera o il consigliere nazionale di parità.»;

b) al comma 5 il quarto periodo è soppresso.

Art. 4.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità».

Art. 5.

Relazioni alla Commissione europea

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, entro il 15 febbraio 2011, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE ogni quattro anni comunica e relaziona alla Commissione in merito alle misure di cui all'articolo 141, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delle differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa vigente.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attività del predetto Comitato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

CARFAGNA, *Ministro per le pari opportunità*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Gli articoli 1,2,9 e l'allegato *B*, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati *A* e *B*, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Art. 9 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego).* — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

«Allegato *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' l l dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
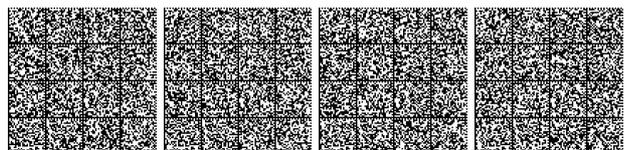
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

— La direttiva 2006/54/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 26 luglio 2006, n. L.204.

— Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2001, n. 96, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2007, n. 167.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2007, n. 177.

— La legge 13 novembre 2009, n. 172, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2009, n. 278.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Costituzione e componenti).* (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7). — *1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.*

2. Il Comitato è composto da:

a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori *comparativamente più* rappresentative sul piano nazionale;

c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, *comparativamente più* rappresentative sul piano nazionale;

d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.

2-bis. *Le designazioni di cui al comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.*

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro *e politiche in genere*;

b) *sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'istituzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;*

c) *cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;*

c-bis*) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative*.
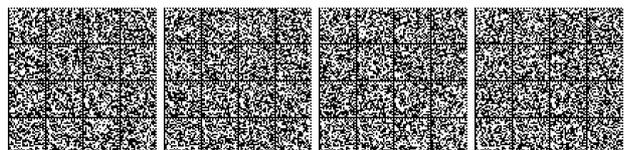
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. *In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato*.

5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.».

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 9 *(Convocazione e funzionamento)*. — 1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello della segreteria tecnica di cui all'art. 11, nonché in ordine alle relative spese.».

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Compiti del Comitato)*. — 1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 8, comma 1, ed in particolare:

a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;

c) formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale*, adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico di valutazione dei progetti*;

e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;

f-bis*) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi*;

g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l'entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;

g-bis*) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;*

h) può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale;

i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;

i-bis*) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra le donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego*;

i-ter*) provvede, anche attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, alla più ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari.*».

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 11 *(Collegio istruttorio e segreteria tecnica)*. — 1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'art. 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

a) il vicepresidente del Comitato di cui all'art. 8, che lo presiede;

b) un magistrato designato dal Ministero della giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di legittimità o di merito;

c) un dirigente *o un funzionario* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c-bis*) un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

c-ter*) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri*;

d) gli esperti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*;

e) la consigliera o il consigliere di parità di cui all'art. 12.

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, c-*bis*) e c-*ter*) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'art. 8, possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato.

4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni, nonché avvalersi di collaborazioni esterne:

a) per l'effettuazione di studi e ricerche;

b) per attività funzionali all'esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'art. 10, comma 1, lettera *d)*.».

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 12 *(Nomina)*. — 1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente *che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo*;

2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
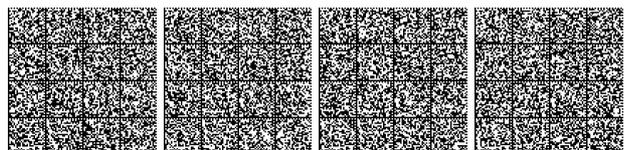
3. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza, sulla base dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, e con le procedure previste dal presente articolo.

4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, *e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa*. A parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di una consigliera di parità.

5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14 *(Mandato)*. — 1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'art. 12 ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile *per non più di due volte*. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'art. 12. Le consigliere ed i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Compiti e funzioni)*. — 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni *nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*:

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;

e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46;

i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

*1-*bis*) La consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.*

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11.

3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'art. 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione *e alla nomina*. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.».

— Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16 *(Sede e attrezzature)*. — 1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali è ubicato rispettivamente presso le regioni e presso le province. L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari *devono essere prontamente assegnati* dagli enti presso cui l'ufficio è ubicato, nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, può predisporre con gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri di parità convenzioni quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, come stipulato con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 17 *(Permessi)*. — 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti. *Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazioni scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima*.

2. Nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all'art. 18, alle consigliere e ai consiglieri di parità, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, è attribuita una indennità mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, è fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 18, comma 2. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza".

3. L'onere di rimborsare le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico rispettivamente dell'ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 18. L'ente regionale o provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

4. abrogato.

5. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'art. 18, comma 2, nonché di un'indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all'art. 18, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta. Ove l'ufficio di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperto da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'art. 18, comma 2.».

— Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 18 *(Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità)* (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art. 9). — 1. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è alimentato dalle risorse di cui all'art. 47, comma 1, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'art. 19, comma 3, nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo III; finanzia altresì le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonché quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all'art. 19 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 16, comma 2, diversi da quelli relativi al personale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al trenta per cento è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'art. 19;

b) la restante quota del settanta per cento è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.

3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'art. 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'art. 8, da un rappresentante della Direzione generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonché all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'art. 19. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le nonne che disciplinano il Fondo per l'occupazione.».

— Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 25 *(Discriminazione diretta e indiretta)*. — 1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, *qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento*, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

2-bis*) Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti*».

— Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 26 *(Molestie e molestie sessuali)* — 1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-bis*) Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui al comma 1 e 2 o di esservisi sottomessi.*
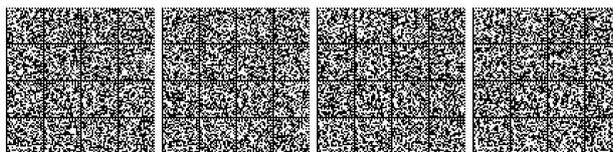
3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.».

— Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 27 *(Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro* alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro*)*. — *1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale*;

2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata:

a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza*, nonché di maternità o paternità, anche adottive*;

b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e*, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento*, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.».

— Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 28 *(Divieto di discriminazione retributiva)*. — *1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.*

2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della deteiminazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne *ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni*».

— Il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 29 *(Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella* progressione di carriera*)*. — 1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.».

— Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 30 *(Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali)*. — *1. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali*.

2. Abrogato.

3. Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

4. Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

6. Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice.».

— Il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 36 *(Legittimazione processuale)*. — 1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni *poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*; e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.

2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'art. 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.».

— Il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 37 *(Legittimazione processuale a tutela di più soggetti)*. (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, commi 7, 8, 9, 10 e l 1). — 1. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, *in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 2 e 4, possono chiedere all'autore della discriminazione di predispone un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-

tative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
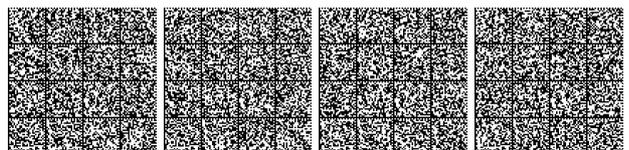
2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono propone ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.

3. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.

4. Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 3. Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita "con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi", e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'art. 18 e la revoca dei benefici di cui all'art. 41, comma 1.».

— Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 38 *(Provvedimento avverso le discriminazioni)*. — 1. *Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'art. 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione del giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, o il tribunale amministrativo regionale competente*, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita *con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi*.

5. Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale, *dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso*, o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.».

— Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 41 *(Adempimenti amministrativi e sanzioni)*. — 1. *Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari, collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste* in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37, comma 1.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4, è punita con l'ammenda *da 250 euro a 1500 euro*».

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2001, n. 96, S.O., così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 54 *(Divieto di licenziamento)*. — 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
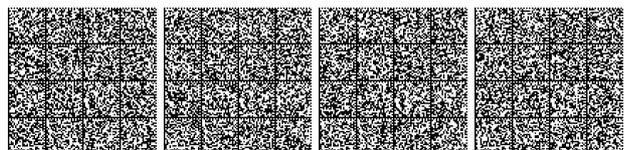
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera *b)*.

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'art. 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, lettera d), *della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.*».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2007, n. 177, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Composizione della Commissione).* — 1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, già istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: «Commissione», opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione è composta da *ventisei* membri:

a) il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato "Ministro", che la presiede;

b) undici componenti scelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie, sociali e imprenditoriali;

d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) quattro personalità espressive degli organismi sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche di genere;

f) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

*f-*bis*) la consigliera o il consigliere nazionale di parità.*

3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.

4. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.

5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno. Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunità. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.

6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purchè debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.

7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza è dichiarata dal Ministro.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2007, n. 167, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Nomina e composizione del Comitato per l'imprenditoria femminile).* — 1. Il Comitato per l'imprenditoria femminile, già istituito ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, opera presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato ''Ministro'', o da un suo delegato, ed è composto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia o da loro delegati, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, tra i quali il Ministro designa un Vice Presidente, da un rappresentante del settore bancario designato dalle associazioni bancarie italiane di intesa fra loro nonchè da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni operanti a livello nazionale nella cooperazione, nella piccola industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura, nel turismo e nei servizi, *nonché dalla consigliera o da consigliere nazionale di parità.*

4. I membri del Comitato operano a titolo gratuito.

5. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. Il membro supplente appartiene ad un genere diverso da quello del membro titolare.

6. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità; al personale del Dipartimento non spettano ulteriori compensi per le attività prestate per il Comitato.».

Note all'art. 5:

— Per la direttiva 2006/54/CE, vedi note alle premesse.

— L'art. 141, paragrafo 4, del Trattato, così recita:

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.».

10G0018

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Maropati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Maropati (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del sig. Vincenzo Gallizzi;

Vista la sentenza del Tribunale civile di Palmi in data 25 agosto-7 settembre 2009, confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con decisione del 3 dicembre 2009, dichiarativa della ineleggibilità e della conseguente decadenza del sindaco dalla carica;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Maropati (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maropati (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Gallizzi.

Con sentenza del Tribunale civile di Palmi del 25 agosto-7 settembre 2009, confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con decisione del 3 dicembre 2009, è stata dichiarata la ineleggibilità e la conseguente decadenza del sindaco dalla carica.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maropati (Reggio Calabria).

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Tivoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tivoli (Roma);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 dicembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tivoli (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario De Meo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
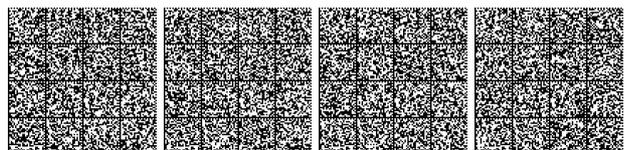
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tivoli (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Baisi.

Il citato amministratore, in data 31 dicembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7847/90/08/2010 del 21 gennaio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tivoli (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario De Meo.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Golasecca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Golasecca (Varese);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Golasecca (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Edoardo Lombardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Golasecca (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 dicembre 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 43734/2009/Area II del 15 dicembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Golasecca (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Edoardo Lombardi.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Calvi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 maggio 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Calvi (Benevento) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Fiamma Spena;

Considerato che la dott.ssa Fiamma Spena non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Gianclaudio Iannella è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Calvi (Benevento) in sostituzione della dott.ssa Fiamma Spena, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2009, il consiglio comunale di Calvi (Benevento) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dott.ssa Fiamma Spena.

Considerato che il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dalla carica per sopravvenuti inderogabili impegni istituzionali connessi all'espletamento delle sue funzioni presso la prefettura - Ufficio territoriale del governo di Napoli, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Calvi (Benevento), della dott.ssa Fiamma Spena con il dott. Gianclaudio Iannella.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Lombriasco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lombriasco (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 dicembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lombriasco (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Dosio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lombriasco (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Agostino Guglielmetti.

Il citato amministratore, in data 3 dicembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2009005234-Area II del 24 dicembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lombriasco (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Dosio.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2010.

Conferma a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, del dott. Guido Bertolaso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, che prevede la preposizione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Guido Bertolaso è confermato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, fino al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 1, foglio n. 357

10A01711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2010.

Nomina a Sottosegretari di Stato alla Salute dell'on. Francesca Martini e dell'on. Eugenia Maria Roccella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Francesca Martini e l'on. Eugenia Maria Roccella sono nominati Sottosegretari di Stato alla Salute.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FAZIO, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n.1, foglio n. 356

10A01712

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2009.

Inserimento degli uffici di statistica del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002, con il quale è stato inserito nel Sistema statistico nazionale l'ufficio di statistica del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 una parte delle attività del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., compresa quella svolta dall'Ufficio di statistica, è stata trasferita a Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., che è quindi subentrata nel Sistema statistico nazionale in luogo del summenzionato Gestore;

Considerato altresì che, a seguito del trasferimento alla società Terna del ramo di azienda relativo alla trasmissione, al dispacciamento ed allo sviluppo della rete ad altissima tensione, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha modificato la propria missione nonché la propria denominazione sociale, assumendo quella di Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.;

Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Ravvisata l'opportunità di formalizzare l'inserimento nel Sistema statistico nazionale di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., che ha presentato un'istanza in tal senso;

Vista la nota del 10 luglio 2009, n. SP/769.2009, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta in merito all'accoglimento della citata istanza presentata dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., in considerazione del contributo che lo stesso può fornire ai fini del completamento e del miglioramento della qualità dell'informazione statistica ufficiale, nonché in merito alla volontà manifestata da Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. di continuare a fare parte del Sistema statistico nazionale;

Sentito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, ed, in particolare, la lettera *g)*, relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

1. Gli uffici di statistica del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 25 novembre 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

10A01107

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Pantelleria a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 recante la proroga dello stato di emergenza in questione fino al 31 dicembre 2009;
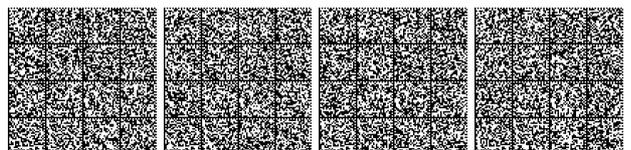
Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, al fine di consentire l'espletamento ed il completamento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare le situazioni di criticità in atto nella predetta isola;

Vista la relazione del sindaco di Pantelleria pervenuta in data 8 gennaio 2010 dalla quale si evince che sono ancora in corso di svolgimento alcune attività finalizzate alla risoluzione del contesto emergenziale;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 14 gennaio 2010, n. 324;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione in atto nel sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 28 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A01391

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2010.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010. (Ordinanza n. 3844).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010».

Considerato che il sisma che ha colpito il territorio della Repubblica di Haiti ha determinando la morte di circa 250.000 persone e circa un milione di sfollati, nonché la distruzione di città e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152;

Sentito il Ministero della difesa;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di garantire lo svolgimento della missione del contingente di personale e mezzi delle Forze armate per il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010, per gli adempimenti amministrativi e contabili, il Vice capo ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Marina militare è nominato soggetto attuatore e provvede con i poteri di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842/2010.

2. È istituita una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore nella quale affluiscono tutte le risorse destinate all'attuazione della missione di cui al comma 1, e, altresì quelle derivanti da donazioni ed atti di liberalità anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se definite, e sempreché concretamente realizzabili.

3. Al personale impiegato nella missione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera *a)*, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108.

4. Per le attività connesse alla missione di cui al comma 1 si applica l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

Art. 2.

1. Allo scopo di realizzare le condizioni di necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo per le attività in corso od ancora da avviare da parte del Dipartimento della protezione civile nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010, assicurando, altresì, la più efficace attuazione dei programmi d'intervento dipartimentali in favore delle popolazioni colpite dalla predetta calamità, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile sono definiti i compiti, i ruoli, l'articolazione e la composizione di una struttura temporanea di missione costituita per lo scopo.
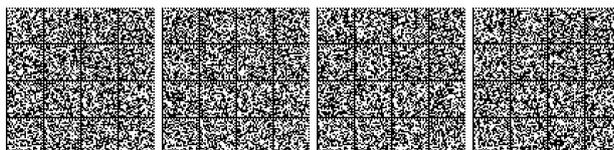
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è nominato il responsabile della struttura di missione, individuato fra i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Per il perseguimento degli obiettivi correlati al soccorso della popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a consentire l'utilizzazione, senza limiti di tempo, da parte delle autorità locali, dei necessari beni e materiali da impiegarsi, anche per finalità di prevenzione, per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate ed il peggioramento delle relative condizioni di vita.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle iniziative da adottare in favore della popolazione della Repubblica di Haiti colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010, la Croce Rossa Italiana è autorizzata ad avviare, in deroga agli articoli 7, commi 6 e 6-*bis*, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 17, commi 3, 7 e 30-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, le procedure necessarie all'assunzione, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro mesi, di personale a tempo determinato nel limite massimo di venti unità, nonché ad avvalersi per il medesimo periodo di collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di dieci unità, in possesso sia di specifica esperienza culturale o professionale maturata nell'ambito del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ovvero presso enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali nel settore della cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari sia della certificazione rilasciata dalla Federazione internazione delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dal Comitato Internazionale di Croce Rossa.

2. Agli oneri conseguenti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sul bilancio della Croce Rossa Italiana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 29 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A01405

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 ottobre 2008.

Modifica del PDG 8 gennaio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione fra Camere di commercio «*Curia Mercatorum*», organismo creato in forma associata dalle C.C.I.A.A. di Treviso, Belluno, Pordenone, Trieste e Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 7 agosto 2008, protocollo DAG 27/08/2008.0111506.E, con la quale il dott. Federico Tessari, nato a Montebelluna (Treviso) l'8 luglio 1955, in qualità di legale rappresentante della associazione fra Camere di commercio «CURIA MERCATORUM», ha chiesto che vengano inseriti ulteriori 19 conciliatori;

Visto il PDG 8 gennaio 2008 con il quale l'associazione fra Camere di commercio «CURIA MERCATORUM», organismo creato in forma associata dalla C.C.I.A.A. di Treviso alla quale hanno aderito le C.C.I.A.A. di Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia, con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Treviso, piazza Borsa n. 3/B, codice fiscale e P.IVA 03152340265, è stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 23 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio ;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004 per i seguenti conciliatori:

avv. Barna Aurelia, nata a Tortrici (Messina) il 25 settembre 1958;

avv. Bellio Leone, nato a Latisana (Udine) il 31 agosto 1960;

avv. Benetton Antonio, nato a Treviso il 12 agosto 1960;

avv. Bernardi Nisco, nato a Pordenone il 26 agosto 1957;

avv. Bolla Paolo nato a Tarcento (Udine) il 19 giugno 1946;
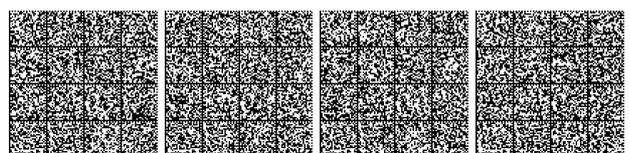
dott.sa Canizares Enriquez Maria del Carmen, nata a Firenze l'11 agosto 1972;

avv. Canova Patrizia, nata a Stra (Venezia) il 28 maggio 1960;

avv. Capuzzo Mauro, nato a Gaiarine (Treviso) il 14 luglio 1953;

avv. Ferri Valeria, nata a Milano il 19 aprile 1978;

avv. Fontanarosa Greta, nata a Oderzo (Treviso) l'11 gennaio 1975;

notaio Forti Paolo, nato a Roma il 22 gennaio 1967;

avv. Mondini Maria Luisa, nata a Udine il 7 maggio 1962;

avv. Raengo Francesco, nato a Spilimbergo (Pordenone) il 21 giugno 1961;

avv. Raffo Antonio, nato a Milano il 4 maggio 1941;

avv. Silei Ludovica, nata a Firenze il 25 maggio 1963;

avv. Turin Luca, nato a Verona il 5 luglio 1965;

avv. Vettore Nadia, nata a Pordenone il 30 gennaio 1962;

avv. Zanardo Nadia, nata a Conegliano (Treviso) il 18 dicembre 1975;

avv. Zuliani Enrico, nato a Pordenone il 17 febbraio 1958;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 8 gennaio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione fra Camere di commercio «CURIA MERCATORUM», organismo creato in forma associata dalla C.C.I.A.A. di Treviso alla quale hanno aderito le C.C.I.A.A. di Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia, con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Treviso, piazza Borsa n. 3/B, codice fiscale e P.IVA 03152340265.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 19 unità: avv. Barna Aurelia; avv. Bellio Leone; avv. Benetton Antonio; avv. Bernardi Nisco; avv. Bolla Paolo; dott.sa Canizares Enriquez Maria del Carmen; avv. Canova Patrizia; avv. Capuzzo Mauro; avv. Ferri Valeria; avv. Fontanarosa Greta; notaio Forti Paolo; avv. Mondini Maria Luisa; avv. Raengo Francesco; avv. Raffo Antonio; avv. Silei Ludovica; avv. Turin Luca; avv. Vettore Nadia; avv. Zanardo Nadia; avv. Zuliani Enrico.

Resta ferma l'iscrizione al n. 23 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

10A01109

DECRETO 13 gennaio 2010.

Proroga dei termini di decadenza per mancato funzionamento, dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Catania in data 20 novembre 2009, prot. n. 13807/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per i giorni 10 e 11 novembre 2009;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo i giorni 10 e 11 novembre 2009 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 gennaio 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

10A01117

DECRETO 13 gennaio 2010.

Proroga dei termini di decadenza per mancato funzionamento, dell'Ufficio del giudice di pace di S. Giorgio La Molara.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Napoli in data 2 dicembre 2009, prot. n. 235/09 GAB, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di pace di S. Giorgio La Molara non è stato in grado di funzionare per assenza di personale di cancelleria nei giorni 24, 26 e 29 ottobre 2009;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di S. Giorgio La Molara nei giorni 24, 26 e 29 ottobre 2009 per assenza di personale di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 gennaio 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

10A01118

DECRETO 14 gennaio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 18 maggio 2007, 5 maggio 2008, 4 novembre 2008 e 12 febbraio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Concilia S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il PP.DG. 18 maggio 2007, 5 maggio 2008, 4 novembre 2008 e 12 febbraio 2009 con i quali la società «CONCILIA s.r.l.», sita in Roma, via Archimede n. 191, codice fiscale e P.IVA 02825340546, è stata iscritta al n. 8 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista le istanze 26/10/2009 prot. DAG 29 ottobre 2009 n. 132990.E e prot. DAG 14 dicembre 2009 n.155474.E con le quali rag. Massimo Cerasa, nato a Viterbo il 18settembre 1963, in qualità di legale rappresentante della società «CONCILIA s.r.l.» ha chiesto la cancellazione di un conciliatore nella persona dell'avv. Mascia Antonio nato a Baselice (Benevento) il 23 gennaio 1941 e ha comunicato le seguenti vicende modificative dei dati e degli elenchi inviati ai fini dell'iscrizione: dal 15 dicembre 2009 è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società che risulta composto dal nuovo presidente la società, dott. Angelo Bruni, nato a Viterbo il 15 agosto 1942 e dai consiglieri Ivana Giorni nata a Viterbo il 19 agosto 1947 e Alessandro Bruni, nato a Viterbo il 13 gennaio 1973 con conseguente cancellazione del precedente presidente rag. Massimo Cerasa, nato a Viterbo il 18 settembre 1963 e del socio dott.ssa Katia Mascia, nata a Benevento il 5 giugno 1974 è, per quanto riguarda due soggetti dedicati a compiti di segreteria, è stata comunicata la cessazione sig.re Duri Cristina nata a Viterbo il 24 luglio 1968 e Beverini Marisa nata a Viterbo il 2 aprile 1958 e la conseguente nomina delle sig.re Sitzia Michela, nata a Oristano il 14 gennaio 1980 e Santoni Cristina, nata a Viterbo il 1° aprile 1968 a decrrere rispettivamente dal 30 ottobre 2009 e dal 4 novembre 2009;

È stato comunicato che la sede principale della società sita in via Eusebio Chini n. 69 Roma è stata trasferita in via Saragat n. 22 Viterbo con conseguente cancellazione della stessa come sede secondaria;

Verificato che, anche a seguito della cancellazione del conciliatore Mascia Antonio la società «CONCILIA s.r.l.» continua a detenere i requisiti numerici minimi per i conciliatori ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale n. 222/2004;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 222/2004;
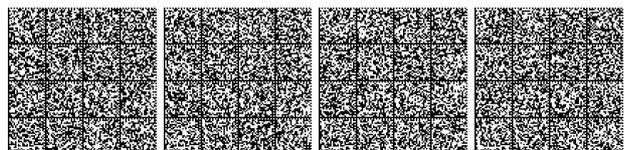
Dispone:

La modifica dei PP.DG. 18 maggio 2007, 5 maggio 2008, 4 novembre 2008 e 12 febbraio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, della società «CONCILIA s.r.l.», sita in Roma, via Archimede n. 191, codice fiscale e P.IVA 02825340546, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori, all'elenco dei soggetti dedicati a compiti di segreteria, all'elenco del consiglio di amministrazione della società e alla sede operativa.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ridotto di una unità: avv. Mascia Antonio nato a Baselice (Benevento) il 23 gennaio 1941.

Dal 15 dicembre 2009 il presidente la società deve intendersi rag Angelo Bruni, nato a Viterbo il 15 agosto 1942.

I consiglieri: sig. Ivana Giorni nata a Viterbo il 19 agosto 1947 e avv. Alessandro Bruni, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973.

Dal 30 ottobre 2009 è stata nominata con compiti di segreteria la sig.ra Sitzia Michela, nata a Oristano il 14 gennaio 1980.

Dal 4 novembre 2009 è stata nominata con compiti di segreteria la sig.ra Santoni Cristina,nata a Viterbo il 1° aprile 1968.

Dal 28 dicembre 2009 la sede principale della società sita in via Eusebio Chini n. 69 Roma è stata trasferita in via Saragat n. 22 Viterbo con conseguente cancellazione della stessa come sede secondaria.

Resta ferma l'iscrizione al n. 8 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01110

DECRETO 14 gennaio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 31 gennaio 2007, 18 maggio 2007, 27 giugno 2007, 16 luglio 2008, 2 marzo 2009 e 2 dicembre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società «Concilia S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PP.DG 31 gennaio 2007, 18 maggio 2007, 27 giugno 2007, 16 luglio 2008, 2 marzo 2009 e 2 dicembre 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «CONCILIA SRL» con sede legale in Roma,via Archimede n. 191, codice fiscale e P.IVA 02825340546, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 28 dicembre 2009 prot. m. dg DAG 11 gennaio 2010, n. 2432.E, la la quale il rag. Angelo Bruni nato a Viterbo il 15 agosto 1942, avvicendatosi al rag. Massimo Cerasa nato a Viterbo il 18 settembre 1963 (verbale d'assemblea del 15 dicembre 2009), in qualità di legale rappresentante della società «CONCILIA SRL», chiede l'inserimento di tre un ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Dessì Raffaella, nata a Quartu Sant'Elena (Cagliari) il 1° settembre 1971;

dott. Ruscetta Felice nato Avezzano (Aquila) il 1° agosto 1958;

dott. Silla Flavia nata a Padova il 4 aprile 1957;

Sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG 31 gennaio 2007, 18 maggio 2007, 27 giugno 2007, 16 luglio 2008, 2 marzo 2009 e 2 dicembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «CONCILIA SRL» con sede legale in Roma,via Archimede n. 191, Codice fiscale e P.IVA 02825340546, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori e al legale rappresentante.

Dal 15 dicembre 2009 il legale rappresentante della società «CONCILIA SRL» deve ritenersi il rag. Angelo Bruni nato a Viterbo il 15 agosto 1942.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone di: dott. Dessì Raffaella, nata a Quartu Sant'Elena (Cagliari) il 1° settembre 1971, dott. Ruscetta Felice nato Avezzano (Aquila) il 1° agosto 1958, dott. Silla Flavia nata a Padova il 4 aprile 1957.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01111

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 2010.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° luglio 2006/2013 e 1° luglio 2009/2016, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° gennaio 2010 e scadenza 1° luglio 2010.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sotto indicati decreti:

n. 84301 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di € 15.005.705.000,00;

n. 59815 del 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, attualmente in circolazione per l'importo di € 11.875.787.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° gennaio 2010 e scadenza 1° luglio 2010;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con decorrenza 1° gennaio 2010, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 2010, è accertato nella misura dello:

0,45% per i CCT 1° luglio 2006/2013 (codice titolo IT0004101447) cedola n. 8;

0,45% per i CCT 1° luglio 2009/2016 (codice titolo IT0004518715) cedola n. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore: CANNATA

10A01256

DECRETO 12 gennaio 2010.

Accertamento ed impiego delle economie di spesa derivanti dalla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici e, in particolare, il gasolio impiegato come carburante;

Visto l'allegato I accluso al predetto testo unico n. 504 del 1995, che stabilisce, tra l'altro, l'aliquota da applicare al gasolio impiegato come carburante;

Visti l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, l'art. 2, comma 57, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, con i quali sono stati stabiliti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione;

Visti l'art. 1, comma 10, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, l'art. 2, comma 58, del predetto decreto-legge n. 262 del 2006 e l'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 26 del 2007, con i quali è stato stabilito che i maggiori oneri rispettivamente conseguenti ai predetti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione fosse rimborsato ai soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili vengano ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto il decreto 7 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 2008, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale, ai sensi del predetto art. 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, è stata stabilita, in sede di prima applicazione, la riduzione, per il periodo 20 marzo 2008 - 30 aprile 2008, delle aliquote di accisa su taluni prodotti energetici e in particolare dell'aliquota sul gasolio impiegato come carburante;

Visto l'art. 1, comma 294, della predetta legge n. 244 del 2007, con il quale è si stabilisce che, nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 290 del medesimo art. 1, determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 452 del 2001, tali somme siano destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che l'anzidetto art. 1, comma 294, stabilisce che le somme corrispondenti alle predette economie debbano essere accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che si sono verificate le condizioni di cui all'anzidetto art. 1, comma 294, per l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ivi previsto;

Decreta:

Art. 1.

Accertamento delle economie di spesa

1. Sono determinate in euro 9.224.747,56 le economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, derivanti dalla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 19 marzo 2008.

Art. 2.

Impiego delle economie di spesa

1. Le somme corrispondenti alle economie di spesa determinate ai sensi dell'art. 1 sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 denominata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo VII, capitolo 2319/articolo 4, per essere destinate secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 73

10A01392

DECRETO 18 gennaio 2010.

Regolamento del gioco complementare ed opzionale al gioco del Lotto denominato «Lotto3».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art.7 comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni, ed al Decreto Direttoriale 15 novembre 2000;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il Decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art.11 quinquiesdecies, comma 4, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248;

Visto il Decreto Direttoriale del 18 ottobre 2005 con il quale sono state confermate le estrazioni del gioco del lotto nel numero di tre settimanali, nei giorni di martedì, giovedì e sabato;

Visto l'art. 1 – comma 89 - della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale "il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del lotto aventi ad oggetto, in particolare: a) …omissis..; b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al lotto, introdotti dall'articolo 11 - quinquiesdecies, comma 4, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; c) …omissis..;
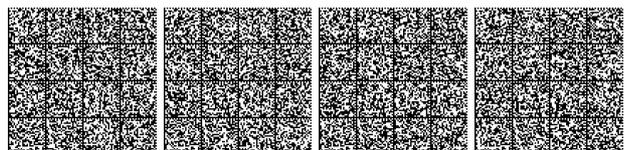
Visto il Decreto Direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per più concorsi consecutivi;

Visto il Decreto legge. del 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed, in particolare, l'art. 12 comma 1 lettera b) che dispone con decreti direttoriali la possibilità di adozione di "*ulteriori modalità di gioco del lotto, nonché giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere";*

Visto il Decreto Direttoriale n. 26120/giochi/Ltt del 13 luglio 2009 con il quale il "10eLOTTO" è stato individuato come modalità di gioco del lotto, con possibilità anche di utilizzare più estrazioni giornaliere;

Considerata la possibilità di individuare un nuovo gioco opzionale e complementare al gioco del lotto;

Considerata l'opportunità di una maggiore diffusione della visibilità delle estrazioni del gioco del lotto e di incrementare, proprio attraverso un gioco opzionale e complementare, da svolgersi anche mediante una trasmissione televisiva, la raccolta di tutte le modalità del gioco del lotto, per le finalità di cui al citato art. 12 del Decreto legge 39/2009;

Considerato che il concessionario del servizio del gioco del lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco, è tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzato per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di gioco;

Vista la nota dell'Amministrazione n. 2009/41817 del 30 ottobre 2009 con la quale è stato richiesto l'interesse delle emittenti televisive a diffusione nazionale a realizzare un programma televisivo collegato alle estrazioni del gioco del lotto;

Vista la nota di risposta della RAI – Radiotelevisione italiana- unica emittente che ha proposto un format adeguato alle richieste effettuate;

DECRETA

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
(***oggetto***)

1. Per garantire le entrate previste dal Decreto legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 è istituita la formula di gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominata "LOTTO3".

2. E' possibile partecipare al “LOTTO3” solo dopo aver effettuato una giocata, a qualsiasi modalità, del gioco del lotto.
3. In sede di prima applicazione sono escluse le giocate effettuate ai sensi del Decreto Direttoriale 13 luglio 2009. Con successivo atto del Direttore per i giochi sarà data notizia della possibilità di partecipare anche dopo aver effettuato una giocata al “10eLOTTO”.
4. La giocata, a qualsiasi modalità del gioco del lotto, non comporta obbligatoriamente la partecipazione al “LOTTO3”.
5. L'esercizio di tale forma di gioco è svolto dal concessionario del gioco del lotto.

Articolo 2
(posta di gioco)

1. L'importo minimo della giocata al “LOTTO3” è fissato inizialmente in € 1,00, e non può comunque superare il massimo di € 50,00.
2. Con successivi provvedimenti del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione, potrà essere variata la posta unitaria di gioco con incrementi di € 0,50 fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3
(*modalità di gioco*)

1. Il gioco “LOTTO3” si compone di due parti :
   a) con la giocata al “LOTTO3” si partecipa direttamente alla sorte “TRE“ descritta all'art. 4;
   b) la giocata del “LOTTO3” consente anche la partecipazione, non obbligatoria, alla parte del gioco attuato con modalità telefoniche interattive, in un programma televisivo secondo le modalità di cui all'art.5.

Articolo 4
(modalità della sorte TRE)

1. La sorte “TRE” è data dal confronto dei 3 numeri pronosticati e presenti sullo scontrino con i numeri estratti sulla ruota Nazionale del concorso di riferimento.
2. In sede di prima applicazione i numeri pronosticati saranno generati direttamente dal sistema di gioco. Con apposito atto del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione, sarà data notizia della possibilità, per i giocatori, di scegliere i numeri da pronosticare.

3. Le categorie di vincita alla sorte “TRE”, derivanti dalla corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti, sono 3.
4. I premi di ciascuna categoria di vincita sono i seguenti:
   a. **1** numero corrispondente **2,1277** volte la posta
   b. **2** numeri corrispondenti **21,2766** volte la posta
   c. **3** numeri corrispondenti **1.063,8298** volte la posta
5. I premi di cui al comma 4 non sono cumulabili tra di loro e, pertanto, si vince solo il premio massimo conseguito.
6. Alle vincite si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del lotto, così come stabilite dall'art .1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 5
(schedina di gioco)

1. Per partecipare alla formula di gioco “LOTTO3” il giocatore, dopo aver compilato sulla schedina la parte relativa alla giocata del lotto, deve comunicarlo a voce al ricevitore, ovvero barrare la casella riportante la dicitura “LOTTO3” .
2. Con atto del Direttore per i giochi sarà comunicata l’introduzione della schedina riportante la predetta dicitura.

Articolo 6
(scontrini)

1. Lo scontrino relativo alla giocata del “LOTTO3” viene emesso solo successivamente a quello della giocata a qualunque modalità di gioco del lotto, previa conferma a terminale da parte del ricevitore.
2. Il ricevitore, prima di confermare la giocata al “LOTTO3”, è tenuto a verificare, insieme al giocatore, l’esattezza della giocata alla quale la stessa è collegata. Nel caso in cui la giocata al gioco del lotto risulti errata o incompleta, non è consentito confermare la giocata al “LOTTO3” ma è fatto obbligo al ricevitore di procedere all’annullamento ed alla riemissione della giocata corretta al gioco del lotto, prima di emettere quella al “LOTTO3”.
3. Lo scontrino di gioco riporta necessariamente:
   a. la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
   b. i numeri generati ovvero scelti dal giocatore;
   c. il riferimento obbligatorio della sorte “TRE” alla Ruota Nazionale.
   d. l’importo giocato;
   e. eventuali comunicazioni al giocatore.
4. Lo scontrino riporta, oltre a quanto contenuto nel comma 3, anche la data e/o il concorso del lotto di riferimento.
5. Gli scontrini emessi costituiscono l’unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite alla sorte “TRE”.
6. Lo scontrino riportante una giocata al gioco opzionale non può essere mai annullato.
7. Nel caso in cui la stampa di una giocata al “LOTTO3” risulti errata o incompleta, il ricevitore è tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino in sostituzione di quello errato.

CAPO II
Giochi svolti durante la trasmissione televisiva

Articolo 7
(*condizioni per la partecipazione alla trasmissione televisiva*)

1. I giochi di cui al presente decreto effettuati durante la trasmissione televisiva sono riservati ai possessori di una giocata ad una modalità di gioco del lotto.

2. La giocata al "LOTTO3" consente la partecipazione in esclusiva per lo meno ad uno dei giochi previsti durante la trasmissione collegata alle estrazioni del gioco del lotto.
3. Le giocate utili per la partecipazione ai giochi durante la trasmissione televisiva, sono quelle relative all'ultimo concorso del lotto precedente alla data di messa in onda della trasmissione stessa.
4. Sono ritenute utili per la partecipazione ai giochi televisivi le giocate relative alle modalità del "10eLOTTO" con estrazione immediata e ad intervallo di tempo, di cui all'art. 2 del Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009 lettere b) e c), effettuate nelle giornate nelle quali è accettata la raccolta relativa al concorso del lotto immediatamente precedente la data della messa in onda della trasmissione, con esclusione delle giornate nelle quali la raccolta del concorso è stata anticipata ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008.

Articolo 8
(giochi televisivi riservati a tutte le giocate del lotto)

1. I giochi riservati ai possessori di scontrini di qualsiasi modalità del gioco del lotto, sono denominati "**LA MACCHINA DELLA FORTUNA"** e "**LA FORTUNA FA NOVANTA**".
2. Per partecipare al gioco ci si deve prenotare, telefonicamente o tramite sms, nel tempo che intercorre tra il "via" -fissato alle ore 19,45 - e lo "stop"; dall'archivio delle giocate prenotate, la Commissione estrarrà rispettivamente, per ciascuno dei giochi, 20 codici identificativi di scontrini, secondo le modalità riportate all'art.12.
3. I giocatori estratti e contattati telefonicamente, qualora dimostrino il possesso dello scontrino, potranno partecipare rispettivamente ai due giochi, di cui all'art. 9 e all'art.10.

Articolo 9
(*Gioco: LA MACCHINA DELLA FORTUNA*)

1. Il gioco "La Macchina della fortuna" utilizza un contenitore nel quale sono inseriti n. 940 tagliandi uguali che celano tre differenti colori e n. 60 tagliandi uguali ai precedenti che celano Jolly di tre diversi colori, suddivisi secondo la seguente tabella:

TAGLIANDI	NUMERO
Bianco	470
Jolly Bianco	30
Verde	280
Jolly Verde	20
Rosso	190
Jolly Rosso	10

2. Qualora risulti necessario prevedere un maggiore o minore numero di tagliandi i medesimi dovranno costituire un multiplo o un sottomultiplo del totale e mantenere nella suddivisione la proporzione indicata nella suddetta tabella.
3. I tre differenti colori, contenuti nei tagliandi, si riferiscono a domande di diverso grado di difficoltà cui corrisponde un diverso premio:

LIVELLO	COLORE	JOLLY	PREMIO NETTO
Facile	Bianco	Bianco	€ 500,00
Medio	Verde	Verde	€ 1.000,00
Difficile	Rosso	Rosso	€ 1.500,00

4. Con meccanismi di assoluta casualità al giocatore sarà attribuito un tagliando.
5. Il gioco consiste nel rispondere alle domande scelte dalla Commissione, riferite al colore dei tagliandi sopra riportati, e relative ad argomenti di cultura generale, di attualità o folclore, ovvero attinenti il gioco del lotto.
6. La risposta esatta alla domanda rivolta determina l'assegnazione del premio corrispondente al livello di difficoltà secondo la tabella di cui al comma 3.
7. In caso di risposta inesatta, al concorrente verrà assegnato un premio, pari a € 250,00, qualora il titolo idoneo alla partecipazione alla trasmissione secondo le modalità di cui all'art. 5 sia uno scontrino del "LOTTO3", ovvero pari ad € 100,00.
8. Il rinvenimento del Jolly, di cui alla descritta tabella, di uno dei colori previsti darà diritto al corrispondente premio di cui al comma 3 senza rispondere ad alcuna domanda.
9. Al gioco di cui al presente articolo parteciperanno n.1 concorrente nei giorni di estrazione e n. 2 concorrenti nei giorni di non estrazione.
10. Qualora per motivi eccezionali, oggettivi e imprevedibili non risulti possibile la partecipazione al gioco dei concorrenti estratti, ai medesimi, aventi diritto a giocare, sarà attribuito un premio di € 250,00.
11. I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto delle ritenute previste dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12. Con provvedimento del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione, potranno essere modificate le modalità del gioco che non impattino sul numero e l'entità dei premi individuati.

Articolo 10
(*Gioco: LA FORTUNA FA NOVANTA*)

1. Il gioco si avvale di elementi scenici identificabili tramite simboli non numerici e occultanti i numeri da 1 a 90.
2. Lo scopo del gioco è riuscire a realizzare, con uno o più degli elementi scenici scelti dal giocatore, il numero 90.
3. Il giocatore ha a disposizione un numero non limitato di tentativi per raggiungere il numero 90, attraverso la somma dei numeri contenuti negli elementi scenici prescelti.
4. L'individuazione del numero 90 al primo tentativo farà vincere il premio di € 10.000,00.

5. Il raggiungimento del numero 90 attraverso la somma dei numeri contenuti negli elementi scenici prescelti farà vincere il premio di € 5.000,00.
6. Negli altri casi il giocatore può decidere di fermarsi e non scoprire ulteriori elementi scenici. In tal caso, e sempre che la somma dei numeri scoperti non sia superiore a 90, al giocatore sarà attribuito un premio pari a dieci volte la somma dei numeri contenuti negli elementi scenici predetti.
7. Qualora la somma dei numeri scoperti superi il numero 90 al giocatore non sarà attribuito alcun premio.
8. Se il concorrente che parteciperà al gioco non si aggiudicherà alcun premio, secondo le modalità sopradescritte, qualora il titolo idoneo alla partecipazione alla trasmissione, secondo le modalità di cui all'art.5, sia uno scontrino del "LOTTO3", avrà comunque diritto ad un premio di € 250,00. ovvero, negli altri casi, di € 100,00.
9. Al gioco di cui al presente articolo parteciperanno n. 1 concorrente nei giorni di estrazione e n. 2 nei giorni di non estrazione.
10. Gli elementi scenici prescelti da ciascun giocatore non saranno disponibili per i concorrenti che giocano successivamente durante la medesima puntata.
11. Qualora per motivi eccezionali, oggettivi e imprevedibili non risulti possibile la partecipazione al gioco dei concorrenti estratti, ai medesimi, aventi diritto a giocare, sarà attribuito un premio di € 250,00.
12. I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto delle ritenute previste dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
13. Con provvedimento del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione, potranno essere modificate le modalità del gioco che non impattino sul numero e l'entità dei premi individuati.

Articolo 11
(*gioco riservato ai possessori di scontrini del "LOTTO3"*)

1. Il gioco riservato ai possessori di scontrini del "LOTTO3" è denominato "MOLTIPLICATRE".
2. Il giocatore, in possesso di uno scontrino del "LOTTO3" utile secondo quanto previsto dall'art. 5, può prenotarsi telefonicamente o tramite sms, nel tempo che intercorre tra il "via"-fissato alle ore 19,45- e lo "stop", per partecipare al gioco di cui al comma 1. Dall'archivio delle giocate prenotate per il suddetto gioco, la Commissione estrarrà n. 10 codici identificativi di scontrini, secondo le modalità indicate all'art.12.
3. Il giocatore estratto e contattato telefonicamente, qualora dimostri il possesso dello scontrino, potrà vincere l'importo di € 2.500,00 per ogni euro giocato, secondo le seguenti modalità alternative:
   a. se lo scontrino con il quale ha effettuato la prenotazione risulti già vincente secondo quanto previsto dall'art.4;

   b. qualora vi sia corrispondenza, almeno di un numero, tra quelli presenti sullo scontrino prenotato e i cinque individuati, rispettivamente per ciascuna trasmissione, dalla Commissione di vigilanza sull'intero tabellone di riferimento del concorso del lotto precedente alla messa in onda di ciascuna trasmissione.
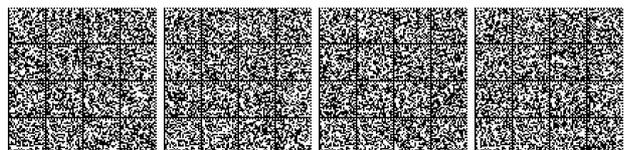
4. Nei casi in cui gli scontrini non risultino riportanti neanche uno dei numeri individuati secondo le modalità di cui al comma 3, il giocatore estratto e contattato telefonicamente, qualora dimostri il possesso dello scontrino, vince l'importo di € 1.000,00 per ogni euro giocato.
5. Qualora il giocatore estratto non abbia riportato una vincita secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, la Commissione potrà contattare altri giocatori, secondo le modalità previste all'art. 12, per consentire progressivamente la partecipazione al gioco.
6. Per ogni trasmissione sarà consentita, comunque, una sola vincita.
7. Il giocatore che abbia riportato la vincita, secondo quanto descritto al comma 3 ovvero al comma 4, potrà inoltre moltiplicare la vincita.
8. A tal fine, dal medesimo contenitore di cui all'art.9, al giocatore sarà attribuito, con meccanismi di assoluta casualità, un tagliando. A seconda del colore del tagliando sarà determinata la vincita:

COLORE	MOLTIPLICATORE
Bianco	1
Verde	2
Rosso	4
Jolly Bianco	10
Jolly Verde	20
Jolly Rosso	40

9. Al gioco di cui al presente articolo parteciperà n. 1 concorrente, sia nei giorni di estrazione, sia in quelli di non estrazione.
10. Qualora per motivi eccezionali, oggettivi e imprevedibili non risulti possibile la partecipazione al gioco del concorrente estratto, al medesimo, avente diritto a giocare, sarà attribuito comunque un premio di € 1.000,00.
11. I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto delle ritenute previste dall'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12. Con provvedimento del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione, potranno essere modificate le modalità del gioco che non impattino sul numero e l'entità dei premi individuati.

Articolo 12
(*modalità per partecipare ai giochi televisivi*)

1. Per partecipare a tutti i giochi televisivi, previsti dal presente decreto, da svolgersi durante la trasmissione in onda su RAIDUE tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 20,00 denominata "Il lotto alle otto", valgono le regole di seguito descritte.
2. La partecipazione ai giochi di cui al comma 1, è consentita esclusivamente nei giorni, che non possono essere comunque superiori a 200 su base annua, di effettiva messa in onda della trasmissione abbinata ai giochi medesimi.
3. La partecipazione ai giochi si effettua attraverso una chiamata da rete fissa al numero 894004 o inviando un sms al numero 48313. Eventuali modifiche alla numerazione, dovute all'adeguamento alle determinazioni delle autorità competenti del settore, saranno comunicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione e dovranno avere adeguato risalto durante le trasmissioni televisive collegate ai giochi di cui al presente decreto.
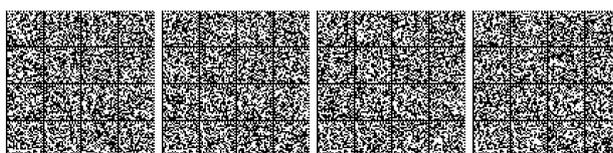
4. Chiamando da rete fissa il numero 894004 i giocatori, seguendo le istruzioni fornite, digiteranno il codice a 14 cifre riportato sullo scontrino. Il costo della telefonata è di € 0,30, IVA compresa. Il servizio sarà accessibile solo dalla rete dei gestori che decideranno di aderire all'iniziativa salvo le determinazioni delle competenti autorità del settore.
5. Inviando un sms al numero 48313, i giocatori digiteranno il numero a 14 cifre riportato sullo scontrino. Per ogni sms inviato riportante un codice valido (al costo del proprio piano tariffario applicato dal gestore telefonico aderente all'iniziativa) il giocatore riceverà un sms informativo di conferma al costo di € 0,30, IVA inclusa. In caso di estrazione, i giocatori saranno contattati all'utenza telefonica dalla quale è stato inviato l'sms. Il servizio sarà accessibile solo dalla rete dei gestori che decideranno di aderire all'iniziativa, salvo le determinazioni delle competenti autorità del settore.
6. All'individuazione dei concorrenti si procederà nel modo seguente: durante la trasmissione, per ciascun tipo di gioco di cui agli articoli 9, 10 e 11, la Commissione provvederà all'estrazione, nel numero rispettivamente previsto,dei codici identificativi degli scontrini fra tutte le telefonate e gli sms pervenuti entro lo "stop" complessivo alle prenotazioni ovvero relativo a ciascun tipo di gioco. Ogni estrazione si riferirà esclusivamente ai giochi per quella specifica puntata della trasmissione e non sarà consentito, per alcuna ragione, lo spostamento ad una puntata differente.
7. Dopo l'estrazione dei codici, si procederà a contattare telefonicamente i giocatori, rigorosamente in ordine di estrazione, ai numeri di utenza dai medesimi forniti, nel numero stabilito per tipo di gioco e per giornata, al fine di espletare il preliminare ed immediato controllo del possesso dello scontrino e di acquisire la disponibilità per la partecipazione al gioco in tale puntata della trasmissione televisiva. I codici dei vincitori di ciascuna puntata non parteciperanno alle successive estrazioni per gli altri giochi delle puntate successive e non potranno cumulare vincite all'interno della stessa puntata.
8. I concorrenti, così individuati per ciascuno dei tipi di gioco di cui agli artt. 9, 10 e 11, nel minimo ivi stabilito parteciperanno telefonicamente alla trasmissione per effettuare, in modalità interattiva, il gioco per il quale risultano estratti.
9. Nel caso in cui l'utenza telefonica chiamata dovesse risultare occupata, oppure non vi fosse risposta dopo cinque squilli, verrà effettuato un ulteriore tentativo con intervallo di almeno 15 secondi. Qualora l'ulteriore tentativo non avesse esito secondo le modalità sopradescritte, si procederà a contattare, sempre rigorosamente in ordine di estrazione, le utenze corrispondenti ai codici successivamente estratti per l'individuazione degli aventi diritto a partecipare ai giochi.
10. Qualora, dopo il buon esito delle operazioni suddette prima dello svolgimento del gioco, la telefonata subisca, per qualsiasi motivo, un'interruzione, si procederà a un tentativo per ripristinare la comunicazione. Il tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato oppure senza risposta dopo cinque squilli. In tal caso, qualora i tempi della trasmissione lo consentano, si procederà ad individuare un nuovo giocatore, rigorosamente in ordine di estrazione, tra quelli estratti per il rispettivo gioco, come sopra specificato e secondo le modalità sopradescritte. Qualora anche tale tentativo risultasse infruttuoso, i premi relativi a tale gioco non saranno assegnati.

11. Qualora, dopo l'inizio dello svolgimento del gioco, la telefonata subisca, per qualsiasi motivo, un'interruzione, si procederà a un tentativo per ripristinare la comunicazione. Il tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato, oppure senza risposta dopo cinque squilli. In tal caso al giocatore saranno assegnati solo i premi minimi, indicati per singolo gioco € 250,00 per i giochi di cui agli articoli 9 e 10 ed € 1.000,00 per il gioco di cui all'art. 11, al netto delle ritenute previste dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, - ovvero i premi già vinti, qualora di importo superiore.

CAPO III
Disposizioni finali

Articolo 13
(*vigilanza sulle estrazioni*)

1. La Commissione di vigilanza, prevista dall'art. 39 del D.P.R. 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1990, n. 560, procederà agli adempimenti di cui all'art. 11, comma 3 lettera b).
2. La Commissione di vigilanza redigerà apposito verbale che conterrà il riferimento ai cinque numeri da utilizzare per ogni trasmissione di riferimento e lo consegnerà, in busta chiusa, al competente Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il successivo inoltro ai rappresentanti della Commissione di cui al successivo articolo, incaricati nelle trasmissioni di riferimento.
3. Per la sola attività di vigilanza di cui al presente articolo i membri della Commissione, in numero non inferiore a tre compreso il Presidente, possono essere individuati con apposito Decreto Direttoriale fra tutti i dirigenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e si avvalgono di un apposito Ufficio di segreteria nominato con successivo provvedimento del Direttore per i giochi.

Articolo 14
(*Commissione*)

1. Tutte le operazioni svolte durante la trasmissione saranno effettuate sotto il controllo della Commissione, nominata con provvedimento del Direttore per i giochi.
2. La Commissione redigerà apposito verbale delle operazioni con indicazione, per ciascun codice identificativo di scontrino, dei premi vinti durante la trasmissione.
3. Non potrà essere riscossa alcuna vincita, per i giochi televisivi di cui al presente decreto, che non sia stata riconosciuta nel verbale della Commissione.

Articolo 15
(*riscossione delle vincite*)

1. In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del lotto sono pubblicate le vincite relative alla sorte di cui all'art. 4.
2. Qualora lo scontrino utilizzato per la partecipazione ai giochi televisivi risulti vincente, lo stesso è l'unico titolo per la riscossione del premio corrispondente.

3. Lo scontrino che risulti vincente in uno dei giochi televisivi, anche se vincente in una qualunque sorte del gioco del lotto, è presentabile, per la riscossione, unicamente presso la Soc. Lottomatica ovvero presso qualsiasi sportello della banca concessionaria attualmente individuata in Intesa San Paolo.
4. I termini per la riscossione delle vincite al gioco opzionale e complementare "LOTTO3", comprese quelle derivanti da giochi televisivi, sono quelli previsti per il gioco del lotto.

Articolo 16
(*raccolta del gioco*)

1. La raccolta del gioco "LOTTO3" si effettua con le stesse modalità e gli stessi orari del gioco del lotto.

Articolo 17
(*importo complessivo minimo di vincita*)

1. La formula di gioco opzionale "LOTTO3" deve restituire ai giocatori, su base annua, vincite non inferiori al 50% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco. Nel caso in cui il valore cumulato delle vincite effettivamente realizzate e pagabili sia inferiore, sono disposte, con apposito provvedimento direttoriale, idonee misure correttive, in grado di assicurare la restituzione in vincite di non meno del 50% delle somme giocate, da attuare con modalità e tempi adeguati per permettere, entro l'anno successivo, il raggiungimento, su base annua, del valore di restituzione stabilito.
2. Al fine di assicurare la restituzione ai giocatori di vincite dell'importo complessivo minimo, nella gestione finanziaria del gioco del lotto, definita negli articoli 37 e 38 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni, deve essere data evidenza contabile dell'ammontare progressivo delle giocate effettuate e dell'ammontare progressivo delle vincite realizzate nel corso dell'anno, relativamente al gioco "LOTTO3", con riferimento a ciascuna chiusura della raccolta.

Articolo 18
(*obblighi del Concessionario*)

1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della formula di gioco "LOTTO3", è tenuto:

   a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;
   b) a sviluppare il sistema di estrazione degli scontrini prenotati per la partecipazione ai giochi di cui agli artt. 9, 10 e 11;
   c) a garantire la progettazione, la stampa e la distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza del gioco da parte dei giocatori;
   d) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del lotto le schedine di gioco che consentano la partecipazione al gioco opzionale e complementare;

e) ad effettuare annualmente la pubblicità e la promozione del gioco, con iniziative e modalità strettamente integrate rispetto a quelle del gioco del lotto, nell'ambito degli investimenti, previsti per la promozione e pubblicità del gioco, dall'art. 8, comma 2, del Decreto Direttoriale 15 novembre 2000;

f) a sostenere la fase di lancio della formula del gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresì, tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto del gioco sul mercato;

g) a calcolare il proprio compenso secondo quanto previsto dall'art.21 D.M. 8 novembre 1993 e successive modificazioni e, pertanto, secondo gli scaglioni calcolati sulla raccolta complessiva di tutte le modalità di gioco del lotto;

h) a produrre una specifica rendicontazione della formula di gioco "LOTTO3", con le stesse modalità previste per il gioco del lotto e con le integrazioni che si rendessero necessarie;

i) a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessaria od utile ai fini dei controlli stessi;

j) a custodire, sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonché i supporti sui quali sono registrati;

k) a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco ed al controllo del suo corretto andamento.

Articolo 19
(*norma di rinvio*)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente decreto si applicano le disposizioni regolamentari del gioco del lotto.

Articolo 20
(entrata in vigore)

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal giorno della pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 72

10A01608
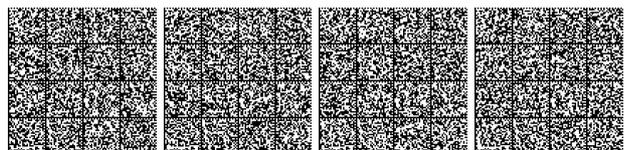
DECRETO 29 gennaio 2010.

Emissione delle monete d’argento da € 5 dedicate al «1910-2010 Centenario Alfa Romeo» - millesimo 2010. (Decreto n. 7771).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il quinto comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 9 e n. 10, relativi alle riunioni della Commissione permanente tecnico - artistica rispettivamente del 14 dicembre 2009 e del 15 gennaio 2010, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2010 prevede, tra l’altro, l’emissione delle monete d’argento da € 5 dedicate al Centenario dell’Alfa Romeo;

Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l’emissione delle monete d’argento da € 5 dedicate al «1910 - 2010 Centenario Alfa Romeo», in versione fior di conio e proof, da aggiungere alle serie divisionali millesimo 2010, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano la «Giulietta» autovettura ultima nata della produzione Alfa Romeo, l’auto del centenario; in fondo rappresentazione del primo modello della casa automobilistica: la 24 HP del 1910; a sinistra l’anno di fondazione «1910»; a destra l’anno di emissione della moneta «2010»; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano logo istituzionale della fabbrica automobilistica Alfa Romeo; a seguire «R», il valore «5 EURO» ed il nome dell’autore «V. DE SETA»; in tondo la scritta «CENTENARIO ALFA ROMEO»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d’argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l’Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO **ROVESCIO**

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A01394

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 dicembre 2009.

Approvazione dei nuovi modelli di certificati di sicurezza per la navigazione.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata la Convenzione internazionale SOLAS '74, come emendata dal relativo Protocollo 88;

Vista la risoluzione dell'Assemblea dell'IMO A. 883 (21) relativa alla uniforme implementazione del Protocollo 88 della Convenzione internazionale SOLAS '74, come emendata;

Vista la risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (Marittime Safety Committee) MSC. 256 (84) del 16 maggio 2008, con la quale sono stati adottati gli emendamenti alla Convenzione internazionale SOLAS '74, come emendata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti i propri decreti n. 550/2008 in data 24 giugno 2008, n. 75/2009 in data 30 gennaio 2009 e n. 658/2009 in data 30 giugno 2009, con i quali sono stati approvati i modelli di certificati di sicurezza;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione dei nuovi modelli dei certificati di sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza

Con decorrenza dal 1º gennaio 2010 sono approvati, secondo i form allegati al presente decreto dirigenziale, i modelli dei seguenti certificati di sicurezza:

a. certificato di sicurezza per nave passeggeri con relativo elenco delle dotazioni (Form P);

b. certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico con relativo elenco delle dotazioni (Form E);

c. certificato di sicurezza radioelettrica per nave da carico con relativo elenco dotazioni (Form R);

I certificati di sicurezza di cui sopra sostituiscono quelli allegati al decreto n. 550/2008 in data 24 giugno 2008, lettere *i)*, *j)* e *k)*, con il quale sono stati approvati i modelli dei certificati di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il comandante generale: POLLASTRINI

N.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di______________
*Local Maritime Authority*_________________

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE PASSEGGERI
Al presente Certificato deve essere allegato un elenco delle dotazioni (Modello P)
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form P)

un *an*
per _____________ **viaggio internazionale**[1]
for *international voyage*
un breve *a short*

Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata dal relativo Protocollo 1988 , in nome del Governo della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto, under the authority of the Government of Republic of Italy.

Dettagli della Nave
Particulars of Ship

Nome della nave *Name of ship*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto d'immatricolazione *Port of registry*	**T. Stazza lorda** *Gross tonnage*
Area marittima in cui la nave è abilitata a navigare (Regola IV/2) *Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)*	

Data di Costruzione[2]**:**
Date of build:

Data del contratto di costruzione *Date of building contract*	
Data in cui la chiglia è stata impostata oppure la nave si trovava in una fase equivalente di costruzione *Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction*	
Data di consegna *Date of delivery*	
Data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza *Date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced*	

[1] **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

[2] **Tutte le date applicabili devono essere completate**
All applicable dates shall be completed

SI CERTIFICA
THIS IS TO CERTIFY

1. **Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/7 della Convenzione.**
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/7 of the Convention.

2. **Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**
That the survey showed that:

2.1 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda:**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards:

.1 **la struttura, le macchine principali e ausiliarie, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione;**
the structure, main and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels;

.2 **le sistemazioni ed i particolari relativi alla compartimentazione stagna;**
the watertight subdivision arrangements and details;

.3 **i seguenti galleggiamenti di compartimentazione:**
the following subdivision load lines:

Linee di galleggiamento di compartimen-tazione assegnate e marcate sulla murata a mezzo nave (regola II-1/18[4]) *Subdivision load lines assigned and marked on the ship's side amidships (regulation II-1/18[4])*	**Bordo libero** *Freeboard*	**Da utilizzarsi quando gli spazi destinati ai passeggeri comprendono i seguenti spazi alternativi** *To apply when the spaces in which passengers are carried include the following alternative spaces*
P.1		
P.2		
P.3		

2.2 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda la protezione strutturale contro gli incendi, gli impianti ed i mezzi per la protezione contro gli incendi ed i piani per la difesa contro gli incendi;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards structural fire protection, fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.3 **i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli di emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;**
the life saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.4 **la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di installazioni radioelettriche per i mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;**
the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.5 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le installazioni radioelettriche;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;

2.6 **il funzionamento delle installazioni radioelettriche utilizzate a bordo dei mezzi di salvataggio è conforme alle prescrizioni della Convenzione;**
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;

2.7 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le apparecchiature di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.8 **la nave è dotata di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, mezzi di segnalazione acustica e segnali di pericolo in conformità con le prescrizioni della Convenzione e delle norme del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;**
the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulation for Preventing Collisions at Sea in force;

2.9 **la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.**
in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

2.10 **la nave è stata / non è stata* soggetta a progettazioni e sistemazioni alternative in accordo alla regola II-2/17;**
The ship was / was not [1] subjected to an alternative design and arrangements in persuance of regulation II-2/17 of the Convention.

2.11 **un documento di approvazione della progettazione e delle sistemazioni alternative per la sicurezza antincendio è / non è[1] allegato a questo Certificato.**
*a Document of approval of alternative design and arrangements for fire safety is / is not * appendend to this Certificate.*

"[4] **Per le navi costruite prima del 1 gennaio 2009, deve essere usata l'annotazione "C.1, C.2 e C.3."**
"[4] *For ships constructed before 1 January 2009, the applicable subdivision notation "C.1, C.2 and C.3" should be used."*
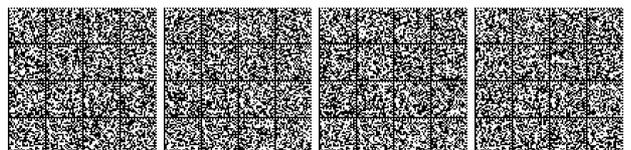
3. Che un certificato di esenzione è stato / non è stato[3] rilasciato.
That exemption Certificate has / has not[3] been issued.

Il presente certificato è valido fino al________________________
This certificate is valid until

Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato____________
Completion date of the survey on which this certificate is based

Rilasciato a ___________________
Issued at

Il___________________________
Date of issue

Timbro
Seal
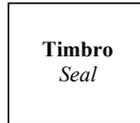
L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

____

[3]**Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)
Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

La nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al_______________
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until_______________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) - I/14(f)* della Convenzione, è prorogato fino al_________________
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) - I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until _____________________*

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

*** Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

REPUBBLICA ITALIANA
ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

***Autorità Marittima di*_____________**
*Local Maritime Authority*________________

ELENCO DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVI PASSEGGERI (MODELLO P)
Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al Certificato di Sicurezza navi passeggeri
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE (FORM P)
This record shall be permanently attached to the Passenger Ship Safety Certificate

ELENCO DELLE DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO 1988
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

1 DETTAGLI DELLA NAVE
PARTICULARS OF SHIP

Nome della nave *Name of ship*
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*
Numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare *Number of passengers for which certified*
Numero minimo di persone aventi le qualifiche richieste per utilizzare gli impianti radioelettrici *Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations*

2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO
DETAILS OF LIVE SAVING APPLIANCES

1 **Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio** *Total number of persons for which life-saving appliances are provided*		
	Sinistra *Port side*	**Dritta** *Starboard side*
2 **Numero totale di imbarcazioni di salvataggio** *Total number of lifeboats*		
2.1 **Numero totale delle persone che esse possono accogliere** *Total number of persons accomodated by them*		
2.2 **Numero di imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (Regola III/21 e LSA Code sezione 4.5)** *Number of partially enclosed lifeboats (regulation III/21and LSA Code 4.5)*		
2.3 **Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/21 e LSA Code sezione 4.6)** *Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/21 and LSA Code section 4.6)*		
2.4 **Altre imbarcazioni di salvataggio** *Other lifeboats*		
2.4.1 **Numero** *Number*		
2.4.2 **Tipo** *Type*		

3	**Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra)** *Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above*	
	3.1 Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori *Number of lifeboats fitted with searchlights*	
4	**Numero di battelli d'emergenza** *Number of rescue boats*	
	4.1 Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra *Number of boats which are included in the total lifeboats shown above*	
5	**Zattere di salvataggio** *Liferafts* **5.1 Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:** *Those for which approved launching appliances are required:*	
	5.1.1 Numero di zattere di salvataggio *Number of liferafts*	
	5.1.2 Numero di persone che possono accogliere *Number of persons accomodated by them*	
	5.2 Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare: *Those for which approved launching appliances are not required*	
	5.2.1 Numero di zattere di salvataggio *Number of liferafts*	
	5.2.2 Numero di persone che possono accogliere *Number of persons accomodated by them*	
6	**Apparecchi galleggianti** *Buoyant apparatus*	
	6.1 Numero di apparecchi *Number of apparatus*	
	6.2 Numero di persone che possono sostenere *Number of persons capable of being supported*	
7	**Numero dei salvagenti anulari** *Number of lifebuoys*	
8	**Numero di cinture di salvataggio** *Number of lifejackets*	
9	**Tute d'immersione** *Immersion suits*	
	9.1 Numero totale *Total number*	
	9.2 Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio *Number of suits complying whit the requirements for lifejackets*	
10	**Numero degli indumenti di protezione termica**[1] *Number of thermal protective aids*	
11	**Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio** *Radio installations used in life-saving appliances*	
	11.1 Numero dei dispositivi di localizzazione per ricerca e soccorso *Number of search and rescue locating devices*	
	11.1.1 Risponditori radar per ricerca e soccorso (SART) *Radar search and rescue transponders (SART)*	
	11.1.2 Trasmettitori AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART) *AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)*	
	11.2 Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF *Number of two-way VHF radiotelephone apparatus*	

[1] **Ad eccezione di quelli prescritti dall'LSA Code, paragrafo 4.1.5.1.24;4.4.8.31 and 5.1.2.2.13**
Excluding those required by the LSA Code paragraph 4.1.5.1.24;4.4.8.31 and 5.1.2.2.13

3 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI
DETAILS OF RADIO FACILITIES

			Impianti *Item*	Attuale dotazione *Actual provision*
1			**Sistemi primari** *Primary systems*	
	1.1		**Installazione radio VHF** *VHF radio installation*	
		1.1.1	**Codificatore DSC** *DSC encoder*	
		1.1.2	**Ricevitore di ascolto DSC** *DSC watch receiver*	
		1.1.3	**Radiotelefonia** *Radiotelephony*	
	1.2		**Installazione radio MF** *MF radio installation*	
		1.2.1	**Codificatore DSC** *DSC encoder*	
		1.2.2	**Ricevitore di ascolto DSC** *DSC watch receiver*	
		1.2.3	**Radiotelefonia** *Radiotelephony*	
	1.3		**Installazione radio MF/HF** *MF/HF radio installation*	
		1.3.1	**Codificatore DSC** *DSC encoder*	
		1.3.2	**Ricevitore di ascolto DSC** *DSC watch receiver*	
		1.3.3	**Radiotelefonia** *Radiotelephony*	
		1.3.4	**Radiotelegrafia a stampa diretta** *Direct-printing radiotelegraphy*	
	1.4		**Stazione terrestre di nave INMARSAT** *INMARSAT ship earth station*	
2			**Mezzi secondari di allarme** *Secondary means of alerting*	
3			**Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima** *Facilities for reception of maritime safety information*	
	3.1		**Ricevitore NAVTEX** *NAVTEX receiver*	
	3.2		**Ricevitore ECG** *ECG receiver*	
	3.3		**Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta** *HF direct-printing radiotelegraph receiver*	
4			**EPIRB satellitare** *Satellite EPIRB*	
	4.1		**COSPAS-SARSAT** *COSPAS-SARSAT*	
	4.2		**INMARSAT** *INMARSAT*	
5			**EPIRB VHF** *VHF EPIRB*	
6			**Dispositivo di localizzazione nave per ricerca e soccorso** *Ship's search and rescue locating device*	
	6.1		**Risponditore radar per ricerca e soccorso (SART)** *Radar search and rescue transponder (SART)*	
	6.2		**Trasmettitore AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART)** *AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)*	

4 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE INSTALLAZIONI RADIOELETTRICHE (Regole IV/15.6 e 15.7)
METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulation IV/15.6 e 15.7)

4.1 **Duplicazione delle dotazioni** *Duplication of equipment*	
4.2 **Manutenzione a terra** *Shore-based maintenance*	
4.3 **Capacità di manutenzione in mare** *At-sea maintenance capability*	

5 DETTAGLIO DEI SISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

Dotazioni Item	**Attuale dotazione** Actual provision
1.1 **Bussola magnetica normale*** *Standard magnetic compass**	
1.2 **Bussola magnetica di rispetto*** *Spare magnetic compass**	
1.3 **Girobussola*** *Gyro compass**	
1.4 **Giro ripetitore per l'angolo di prora*** *Gyro compass heading repeater**	
1.5 **Giro ripetitore per rilevamenti*** *Gyro compass bearing repeater**	
1.6 **Sistema di controllo dell'angolo di prora o percorso*** *Heading or track control system**	
1.7 **Grafometro o Cerchio azimutale*** *Pelorus or compass bearing device**	
1.8 **Mezzi di correzione degli angoli di prora e del rilevamento** *Means of correcting heading and bearings*	
1.9 **Dispositivo trasmittente dell'angolo di prora (THD) *** *Transmitting heading device (THD)**	
2.1 **Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche/tradizionali e sistemi di informazione (ECDIS) **** *Natural charts / Electronic chart display and information system (ECDIS)***	
2.2 **Dispositivi di backup dell'ECDIS** *Back up arrangements for ECDIS*	
2.3 **Pubblicazioni nautiche** *Nautical publications*	
2.4 **Dispositivi di backup per le pubblicazioni nautiche elettroniche** *Back up arrangements for electronic nautical publications*	
3.1 **Ricevitore per sistema di navigazione satellitare/ sistema di radionavigazione terrestre * **** *Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system* ***	
3.2 **Radar 9 GHz*** *9 GHz radar**	
3.3 **Radar secondario (3 GHz / 9 GHz**) *** *Second radar (3 GHz / 9 GHz**)**	
3.4 **Ausilio automatico per tracciamento radar (ARPA) *** *Automatic radar plotting aid (ARPA)**	
3.5 **Ausilio di tracciamento automatico*** *Automatic tracking aid**	
3.6 **Ausilio di tracciamento automatico secondario*** *Second automatic tracking aid**	
3.7 **Ausilio elettronico per tracciamento*** *Electronic plotting aid**	
4.1 **Sistema di identificazione automatico (AIS)** *Automatic identification system (AIS)*	
4.2 **Sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT)** *Long-range identification and tracking system (LRIT)*	
5 **Registratore dati di viaggio (VDR)** *Voyage data recorder (VDR)*	

6.1	**Dispositivo di misurazione velocità e distanza (attraverso l'acqua)*** *Speed and distance measuring device (through the water)**	
6.2	**Dispositivo di misurazione velocità e distanza (di prora rispetto al fondo marino in direzione trasversale) *** *Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)**	
7	**Ecoscandaglio*** *Echo sounding device**	
8.1	**Indicatore dell'angolo di barra e del passo e verso dell'elica di propulsione e di manovra*** *Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator**	
8.2	**Indicatore angolo di virata*** *Rate of turn indicator**	
9	**Sistema di ricezione dei segnali sonori*** *Sound reception system**	
10	**Telefono alla posizione di governo di emergenza*** *Telephone to emergency steering position**	
11	**Lampada per segnalazione diurna*** *Daylight signalling lamp**	
12	**Riflettore Radar*** *Radar reflector**	
13	**Codice Internazionale dei Segnali** *International Code of Signals*	

SI CERTIFICA che il presente elenco è corretto sotto tutti gli aspetti.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a ________________
Issued at

Il__________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

***Mezzi alternativi per soddisfare questa prescrizione sono permessi ai sensi della Regola V/19. Nel caso vi siano mezzi alternativi questi dovranno essere specificati**
Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.
** **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate.

N.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

***Autorità Marittima di*_____________**
*Local Maritime Authority*________________

CERTIFICATO DI SICUREZZA DOTAZIONI PER NAVE DA CARICO

A questo certificato deve essere allegato l'elenco delle dotazioni (Modello E)
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form E)

Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata dal relativo Protocollo 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto, under the authority of the Government of Republic of Italy.

Dettagli della nave
Particulars of ship

Nome della nave *Name of ship*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto d'immatricolazione *Port of registry*	**T. Stazza lorda** *Gross tonnage*
Portata lorda (tonnellate metriche)[1] *Deadweight of ship (metric tons)*	**Lunghezza (regola III/3.10)** *Length of ship (regulation III/3.10)*
Tipo di nave[2]**: Portarinfuse- Petroliera – Chimichiera – Gasiera – Nave da carico diversa da quelle prima citate** *Type of ship: Bulk carrier - Oil tanker – Chemical tanker – Gas carrier - Cargo Ship other than any of the above*	
Impostazione chiglia[3] *Date on which keel was laid*	

SI CERTIFICA:
THIS IS TO CERTIFY:

1 **Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/8 della Convenzione.**
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/8 of the Convention.

2 **Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**
That the survey showed that:

---

[1] **Solo per le petroliere, le chimichiere e le navi cassiere.**
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.
[2] **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate.
[3] **Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.**
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.

2.1 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne i sistemi ed i dispositivi di protezione antincendio ed i piani per la difesa contro gli incendi;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.2 **i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli d'emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;**
the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.3 **la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di impianti radioelettrici per i mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;**
the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.4 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne gi apparati di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.5 **la nave è munita di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, di mezzi di segnalazione acustica e di segnali di pericolo, in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;**
the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.6 **la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione;**
in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention;

2.7 **la nave è stata / non è stata [4] soggetta a progettazioni e sistemazioni alternative in accordo alla regola II-2/17;**
The ship was / was not [4] subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation II-2/17 of the Convention;

2.8 **un documento di approvazione della progettazione e delle sistemazioni alternative per la sicurezza antincendio è / non è[4] allegato a questo Certificato.**
a Document of approval of alternative design and arrangements for fire safety is /is not [4] appended to this Certificate.

3 **Che un certificato di esenzione è / non è stato rilasciato[4]**
That an Exemption Certificate has / has not been issued

Il presente certificato è valido fino al___________________ [5] a condizione che siano effettuate le visite annuali e periodiche di cui alla Regola I/8 della Convenzione
This certificate is valid until ____________________________subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation I/8 of the Convention

Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato_____________
Completion date of the survey on which this certificate is based

Rilasciato a___________________
Issued at

Il____________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

[4] **Cancellare come appropriato.**
Delete as appropriate.

[5] **Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformità con la Regola I/14(a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data anniversaria come definita nella Regola I/2(n) della Convenzione, salvo che quest'ultima data sia modificata in applicazione della Regola I/14(h).**
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).

VIDIMAZIONE PER VISITE ANNUALI E PERIODICHE
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND PERIODICAL SURVEYS

SI CERTIFICA che, nel corso della visita prescritta dalla Regola I/8 della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Visita annuale: *Annual survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita annuale/periodica*: *Annual/Periodical survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita annuale/periodica*: *Annual/Periodical survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita annuale: *Annual survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

***Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

VISITA ANNUALE/PERIODICA IN CONFORMITÀ CON LA REGOLA I/14(h)(iii)
Annual/Periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/periodica* effettuata in conformità con la Regola I/14(h)(iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention*

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO, CON VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(c)
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(c) della Convenzione, è accettato come valido fino al________
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until ___________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)
Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

La nave è conforme alle prescrizioni rilevanti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al__________________
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until _______________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

***Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) /I/14(f)* della Convenzione, è prorogato fino al______________
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) or I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until ____________*

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA ANNIVERSARIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(h)
Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al_________________
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ___________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al__________________
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ___________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

***Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

REPUBBLICA ITALIANA
ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di_____________
Local Maritime Authority________________

ELENCO DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO SICUREZZA DOTAZIONI NAVE DA CARICO (MOD. E)
Il presente elenco deve essere allegato permanentemente al Certificato di Sicurezza dotazioni nave da carico
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE (FORM E)
This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Equipment Certificate

ELENCO DELLE DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO 1988
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

1 DETTAGLI DELLA NAVE
PARTICULARS OF SHIP

	Nome della nave *Name of ship*
	Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*

2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO
(DETAILS OF LIVE SAVING APPLIANCES

1	**Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio** *Total number of persons for which life-saving appliances are provided*		
		Sinistra *Port side*	**Dritta** *Starboard side*
2	**Numero totale di imbarcazioni di salvataggio** *Total number of lifeboats*		
2.1	**Numero totale delle persone che esse possono accogliere** *Total number of persons accomodated by them*		
2.2	**Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/31 e LSA Code sezione 4,6)** *Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.6)*		
2.3	**Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un sistema autonomo di alimentazione d'aria (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.8)** *Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code section 4.8)*		
2.4	**Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un dispositivo di protezione contro l'incendio (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.9)** *Number of fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.9)*		
2.5	**Altre imbarcazioni di salvataggio** *Other lifeboats*		
2.5.1	**Numero** *Number*		
2.5.2	**Tipo** *Type*		
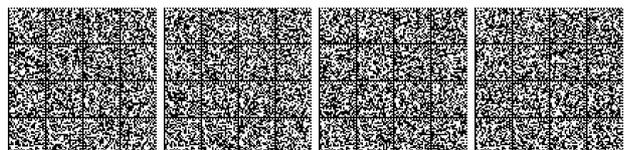
	2.6 **Numero di imbarcazioni a caduta libera** *Number of freefall lifeboats*	
	2.6.1 **Completamente chiuse (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.7)** *Totally enclosed (regulation III/31 and LSA Code section 4.7)*	
	2.6.2 **Con alimentazione aria autonoma (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.8)** *Self-contained (regulation III/31 and LSA Code section 4.8)*	
	2.6.3 **Munite di dispositivo di protezione antincendio (Reg. III/31 e LSA Code sezione 4.9)** *Fire-protected (regulation III/31 and LSA Code section 4.9)*	
3	**Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra)** *Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)*	
	3.1 **Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori** *Number of lifeboats fitted with searchlights*	
4	**Numero di battelli d'emergenza** *Number of rescue boats*	
	4.1 **Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra** *Number of boats which are included in the total lifeboats shown above*	
5	**Zattere di salvataggio** *Liferafts* **5.1** **Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:** *Those for which approved launching appliances are required:*	
	5.1.1 **Numero di zattere di salvataggio** *Number of liferafts*	
	5.1.2 **Numero di persone che possono accogliere** *Number of persons accomodated by them*	
	5.2 **Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:** *Those for which approved launching appliances are not required*	
	5.2.1 **Numero di zattere di salvataggio** *Number of liferafts*	
	5.2.2 **Numero di persone che possono accogliere** *Number of persons accomodated by them*	
	5.3 **Numero di zattere richiesto dalla regola III/31.1.4** *Number of liferafts required by regulation III/31.1.4*	
6	**Numero dei salvagenti anulari** *Number of lifebuoys*	
7	**Numero di cinture di salvataggio** *Number of lifejackets*	
8	**Tute d'immersione** *Immersion suits*	
	8.1 **Numero totale** *Total number*	
	8.2 **Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio** *Number of suits complying whit the requirements for lifejackets*	
9	**Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio** *Radio installations used in life-saving appliances*	
	9.1 **Numero dei dispositivi di localizzazione per ricerca e soccorso** *Number of search and rescue locating devices*	
	9.1.1 **Risponditori radar per ricerca e soccorso (SART)** *Radar search and rescue transponders (SART)*	
	9.1.2 **Trasmettitori AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART)** *AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)*	
	9.2 **Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF** *Number of two-way VHF radiotelephone apparatus*	

3 **DETTAGLIO DEI SISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE**
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

	Dotazioni Item	**Attuale dotazione** Actual provision
1.1	**Bussola magnetica normale*** *Standard magnetic compass**	
1.2	**Bussola magnetica di rispetto*** *Spare magnetic compass**	
1.3	**Girobussola*** *Gyro compass**	
1.4	**Giro ripetitore per l'angolo di prora*** *Gyro compass heading repeater**	
1.5	**Giro ripetitore per rilevamenti*** *Gyro compass bearing repeater**	
1.6	**Sistema di controllo dell'angolo di prora o percorso*** *Heading or track control system**	
1.7	**Grafometro o Cerchio azimutale*** *Pelorus or compass bearing device**	
1.8	**Mezzi di correzione degli angoli di prora e del rilevamento** *Means of correcting heading and bearings*	
1.9	**Dispositivo trasmittente dell'angolo di prora (THD) *** *Transmitting heading device (THD)**	
2.1	**Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche/tradizionali e sistemi di informazione (ECDIS) **** *Natural charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)***	
2.2	**Dispositivi di backup dell'ECDIS** *Back up arrangements for ECDIS*	
2.3	**Pubblicazioni nautiche** *Nautical publications*	
2.4	**Dispositivi di backup per le pubblicazioni nautiche elettroniche** *Back up arrangements for electronic nautical publications*	
3.1	**Ricevitore per sistema di navigazione satellitare/sistema di radionavigazione terrestre* **** *Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system* ***	
3.2	**Radar 9 GHz*** *9 GHz radar**	
3.3	**Radar secondario (3 GHz / 9 GHz**) *** *Second radar (3 GHz / 9 GHz**)**	
3.4	**Ausilio automatico per tracciamento radar (ARPA)*** *Automatic radar plotting aid (ARPA)**	
3.5	**Ausilio di tracciamento automatico*** *Automatic tracking aid**	
3.6	**Ausilio di tracciamento automatico secondario*** *Second automatic tracking aid**	
3.7	**Ausilio elettronico per tracciamento*** *Electronic plotting aid**	
4.1	**Sistema di identificazione automatico (AIS)** *Automatic identification system (AIS)*	
4.2	**Sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT)** *Long-range identification and tracking system (LRIT)*	
5.1	**Registratore dati di viaggio (VDR)** *Voyage data recorder (VDR)*	
5.2	**Registratore dati di viaggio semplificato (SVDR)** *Simplified voyage data recorder (SVDR)*	

6.1	**Dispositivo di misurazione velocità e distanza (attraverso l'acqua)*** *Speed and distance measuring device (through the water)**	
6.2	**Dispositivo di misurazione velocità e distanza (di prora rispetto al fondo marino in direzione trasversale)*** *Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)**	
6.3	**Ecoscandaglio*** *Echo sounding device**	
7.1	**Indicatore dell'angolo di barra e del passo e verso dell'elica di propulsione e di manovra*** *Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator**	
7.2	**Indicatore angolo di virata*** *Rate of turn indicator**	
8	**Sistema di ricezione dei segnali sonori*** *Sound reception system**	
9	**Telefono alla posizione di governo di emergenza*** *Telephone to emergency steering position**	
10	**Lampada per segnalazione diurna*** *Daylight signalling lamp**	
11	**Riflettore Radar*** *Radar reflector**	
12	**Codice Internazionale dei Segnali** *International Code of Signals*	
13	**Manuale IAMSAR volume III** *IAMSAR Manual Volume III*	

SI CERTIFICA che la presente scheda è corretta sotto tutti gli aspetti
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a___________________
Issued at

Il_____________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

____

***Mezzi alternativi per soddisfare questa prescrizione sono permessi ai sensi della Regola V/19. Nel caso vi siano mezzi alternativi questi dovranno essere specificati**
Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.
**** Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate.

N.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di______________
Local Maritime Authority_________________

CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICA PER NAVE DA CARICO
Al presente Certificato deve essere allegato un elenco delle dotazioni radioelettriche (Modello R)
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment of radio facilities (Form R)

Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, in accordo con la Risoluzione dell'Assemblea A.883(21) relativa all'implementazione del sistema armonizzato di visita e certificazione, in nome del Governo della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, in accordance with the Assembly resolution A.883(21) relating to the global implementation of the harmonized system of survey and certification under the authority of the Government of Republic of Italy.

Dettagli della nave
Particulars of Ship

Nome della nave *Name of ship*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto d'immatricolazione *Port of registry*	**T. Stazza lorda** *Gross tonnage*
Area marittima in cui la nave è abilitata a navigare (Regola IV/2) *Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)*	
Impostazione chiglia[1] *Date on which keel was laid*	

SI CERTIFICA
THIS IS TO CERTIFY

1. **Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/9 della Convenzione.**
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/9 of the Convention.

2. **Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**
That the survey showed that:

2.1 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le installazioni radioelettriche;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;

2.2 **il funzionamento degli impianti radioelettrici in dotazione ai mezzi di salvataggio soddisfa le disposizioni della Convenzione.**
the functioning of the radio installation used in life-saving appliances complied with the requirements of the

[1] **Data in cui la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.**
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.

Convention.

3. **Che un certificato di esenzione è stato / non è stato[2] rilasciato.**
   That exemption Certificate has / has not been issued.

Il presente certificato è valido fino al__________________a condizione che siano effettuate le visite periodiche di cui alla regola I/9 della Convenzione.[3]
This certificate is valid until__________________________________ subject to the periodical surveys in accordance with regulation I/9 of the Convention.

Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato____________
Completion date of the survey on which this certificate is based

Rilasciato a
Issued at

Il
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

---

[2] **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

[3] **Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione secondo la reg. I/14(a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data anniversaria come definita dalla reg. I/2(n) della Convenzione, salvo che quest'ultima data sia modificata ai sensi della reg. I/14(h).**
Insert the date of expiry as specified by Administration in accordance with reg. I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in reg. I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with reg. I/14(h).

VIDIMAZIONE PER VISITE PERIODICHE
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS

SI CERTIFICA che, nel corso della visita prescritta dalla Regola I/9 della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Visita periodica: *Periodical survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita periodica: *Periodical survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita periodica: *Periodical survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita periodica: *Periodical survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VISITA PERIODICA IN CONFORMITÀ CON LA REGOLA I/14(h)(iii)
Periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita periodica effettuata in conformità con la Regola I/14(h)(iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.
THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ships was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO, CON VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(c)
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(c) della Convenzione, è accettato come valido fino al________
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until______________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)
Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

La nave è conforme alle prescrizioni rilevanti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al______________
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until____________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) /I/14(f)* della Convenzione, è prorogato fino al___________
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) or I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until____________*

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA ANNIVERSARIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(h)
Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al____________
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is __________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al____________
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

*** Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

REPUBBLICA ITALIANA
ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di_____________
Local Maritime Authority________________

ELENCO DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICA PER NAVI DA CARICO (MODELLO R)
Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al Certificato di Sicurezza radioelettrica per navi da carico

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE (FORM R)
This record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Radio Certificate

ELENCO DELLE DOTAZIONI RADIOELETTRICHE IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, IN ACCORDO CON LA RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA A.883(21) RELATIVA ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI VISITA E CERTIFICAZIONE.
RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, IN ACCORDANCE WITH THE ASSEMBLY RESOLUTION A.883(21) RELATING TO THE GLOBAL IMPLEMENTATION OF THE HARMONIZED SYSTEM OF SURVEY AND CERTIFICATION.

1 DETTAGLI DELLA NAVE
PARTICULARS OF SHIP

Nome della nave *Name of ship*
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*
Numero minimo di persone aventi le qualifiche richieste per utilizzare gli impianti radioelettrici *Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations*

2 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI
DETAILS OF RADIO FACILITIES

Impianti *Item*	**Attuale dotazione** *Actual provision*
1 **Sistemi primari** *Primary systems* 1.1 **Installazione radio VHF** *VHF radio installation*	
1.1.1 **Codificatore DSC** *DSC encoder*	
1.1.2 **Ricevitore di ascolto DSC** *DSC watch receiver*	
1.1.3 **Radiotelefonia** *Radiotelephony*	
1.2 **Installazione radio MF** *MF radio installation*	
1.2.1 **Codificatore DSC** *DSC encoder*	

1.2.2 **Ricevitore di ascolto DSC** *DSC watch receiver*	
1.2.3 **Radiotelefonia** *Radiotelephony*	
1.3 **Installazione radio MF/HF** *MF/HF radio installation*	
1.3.1 **Codificatore DSC** *DSC encoder*	
1.3.2 **Ricevitore di ascolto DSC** *DSC watch receiver*	
1.3.3 **Radiotelefonia** *Radiotelephony*	
1.3.4 **Radiotelegrafia a stampa diretta** *Direct-printing radiotelegraphy* **1.4** **Stazione terrestre di nave INMARSAT** *INMARSAT ship earth station*	
2 **Mezzi secondari di allarme** *Secondary means of alerting*	
3 **Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima** *Facilities for reception of maritime safety information*	
3.1 **Ricevitore NAVTEX** *NAVTEX receiver*	
3.2 **Ricevitore ECG** *ECG receiver*	
3.3 **Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta** *HF direct-printing radiotelegraph receiver*	
4 **EPIRB satellitare** *Satellite EPIRB*	
4.1 **COSPAS-SARSAT** *COSPAS-SARSAT*	
4.2 **INMARSAT** *INMARSAT*	
5 **EPIRB VHF** *VHF EPIRB*	
6 **Dispositivo di localizzazione nave per ricerca e soccorso** Ship's search and rescue locating device	
6.1 **Risponditore radar per ricerca e soccorso (SART)** *Radar search and rescue transponder (SART)*	
6.2 **I Trasmettitore AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART)** *AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)*	

3 **METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE INSTALLAZIONI RADIOELETTRICHE (Regole IV/15.6 e 15.7)**
METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulations IV/15.6 e 15.7)

3.1 **Duplicazione delle dotazioni** *Duplication of equipment*	
3.2 **Manutenzione a terra** *Shore-based maintenance*	
3.3 **Capacità di manutenzione in mare** *At-sea maintenance capability*	

SI CERTIFICA che il presente elenco è corretto sotto tutti gli aspetti.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a ____________________
Issued at

Il______________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

10A00369
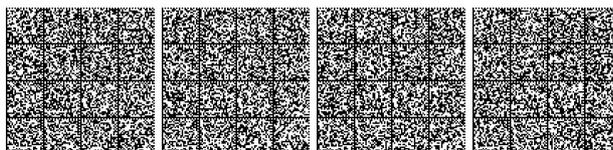
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2010.

Cancellazione di varietà di mais iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2009, ha ratificato le determinazioni assunte nella riunione del 30 novembre 2009 in ordine alle richieste di cancellazione, dal relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
2928	Mais	Studio	Maisadour Semences	25/03/2005
8674	Mais	Sephora	Maisadour Semences	03/01/2004
8676	Mais	Squadra	Maisadour Semences	03/01/2004
10260	Mais	MAS 62T	Maisadour Semences	02/02/2008
10854	Mais	Lambic	Maisadour Semences	02/02/2008
10857	Mais	MAS 64B	Maisadour Semences	02/02/2008

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A01125
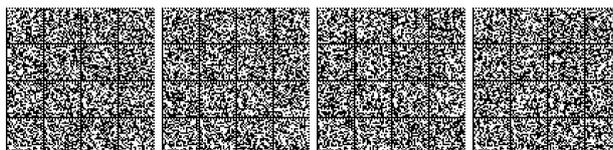
DECRETO 12 gennaio 2010.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
11874	**DKC3301**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
11945	**P8871**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Overseas Corporation - USA
11946	**PR39B22**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Overseas Corporation - USA
11947	**P9248**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
11949	**P9317**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
11952	**P9494**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
11956	**P8659**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
11959	**P8753**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Overseas Corporation - USA
11960	**P8735**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12127	Principe	200	HT	Panam France SARL – Francia
12128	Ushuaia	200	HT	Panam France SARL – Francia
12135	SY Lutetia	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12136	SY Merlot	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12137	SY Veralia	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12139	Neos	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12140	SY Octavo	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12141	SY Ondina	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12142	SY Forvia	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12143	SY Dikara	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12144	SY Marilyn	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12189	Mojaal	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12190	Monara	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12191	Farmtop	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12192	Fagretto	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12194	Farmant	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12195	Quad	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12198	Mokka	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12199	Numero	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12203	Fadena	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12204	Modetta	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12205	Espresso	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12206	Milka	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12212	Arecibo	200	HT	Panam France SARL – Francia
12214	Pantan	200	HS	Pannar Seed Inc. - USA
12215	Panasem	200	HS	Pannar Seed Inc. - USA
12222	ES Rocket	200	HS	Euralis Semences – Francia
12230	Ciclixx Duo	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
12252	Canali CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
12253	Codiflag	200	HS	Caussade Semences - Francia
12254	Bressi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
12255	Toulal	200	HT	Caussade Semences - Francia
12257	Lagni CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
12258	Borelli	200	HS	Caussade Semences - Francia
11351	GL Torpedo	300	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
11364	Ceolas	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
11456	Malton	200	HT	Panam France SARL – Francia
11532	Herkuli CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
11533	Kluni CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
11877	**DKC4685**	300	HT	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
11967	**P9292**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12035	**PR36W61**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12078	**MAS 41B**	300	HS	Maisadour Semences - Francia
12109	DA Siboney	300	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12110	DA Salomè	300	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12147	Novir	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12148	SY Adapto	300	HT	Syngenta Seeds SAS – Francia
12262	Starki CS	300	HS	Caussade Semences - Francia
12263	Codilac	300	HS	Caussade Semences - Francia
11968	**PR34N61**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
11970	**P0582**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
11971	**P0746**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
11972	**PR35F36**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
11979	**P0547**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
11984	**P0222**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
11985	**P0319**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
11986	**P0183**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
11987	**P0159**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12038	Marry	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12040	**LG30495**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12081	**MAS 47P**	400	HS	Maisadour Semences – Francia
12151	SY Silver	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12223	ES Barak	400	HS	Euralis Semences – Francia
12245	**ZP341**	400	HT	Maize Research Institute "Zemun Polje" – Serbia Montenegro
12264	Ranki CS	400	HS	Caussade Semences – Francia
12265	Traci CS	400	HS	Caussade Semences – Francia
12266	Codisk	400	HS	Caussade Semences – Francia
12307	Korreos	400	HS	KWS Italia S.p.A. – Forli, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc – USA
11346	Gasti CS	500	HS	Caussade Semences – Francia
11348	Firsti CS	400	HS	Caussade Semences – Francia
11920	**DKC6101**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. – USA
11991	**P0735**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
11999	**P0891**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12001	**P1038**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
				Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12005	**P1421**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12007	**P1114**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12009	**P1374**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Overseas Corporation - USA
12041	**LG3540 Waxy**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12042	Hillary	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12048	**LG30597**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
12052	Janett	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
12082	**MAS 59P**	500	HS	Maisadour Semences - Francia
12083	**MAS 58M**	500	HS	Maisadour Semences - Francia
12084	**MAS 55F**	500	HS	Maisadour Semences - Francia
12117	Stimul	500	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
12153	SY Nepal	500	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12156	**MAS 63L**	500	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12208	Eltio	500	HS	Panam France SARL – Francia
12268	Codimax	500	HS	Caussade Semences - Francia
12269	Alfa vsm	500	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO)
12270	Beta vsm	500	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO)
12278	Sistema	500	HS	Sudwestsaat GBR - Germania
12300	Kedros	500	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
12304	Korimbos	500	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
11292	Aapotheoz	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
11300	Aartener	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
11422	Kimbos	500	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
12017	**P1601**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12018	**P1253**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12022	**P1389**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12023	**P1615**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12024	**P1743**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Overseas Corporation - USA
12055	**LG30688**	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
12057	**LG30642**	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
12058	Noah	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
12085	**MAS 60D**	600	HT	Maisadour Semences - Francia
12086	**MAS 62S**	600	HS	Maisadour Semences - Francia

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12115	DA Saola	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12121	Agadir	600	HS	Semillas Fito S.S. - Spagna
12122	Troia	600	HS	Semillas Fito S.S. - Spagna
12134	Tavascan	600	HS	Semillas Fito S.S. - Spagna
12158	SY Rocky	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12159	SY Gustoso	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12221	Surco	600	HS	Sudwestsaat GBR - Germania
12224	ES Feria	600	HS	Euralis Semences – Francia
12271	Gamma vsm	600	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO)
12274	**SNH8605**	600	HS	Coopsementi Srl – Sossano (VI)
12292	Kretas	600	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
12295	Kopias	600	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
12299	Kuskus	600	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
11411	**PR33A04**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
11475	**DKC6590**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
11526	Damon VSM	600	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO)
11934	**DKC6903**	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
12025	**P1921**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12027	**P1621**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12089	**MAS 71V**	700	HS	Maisadour Semences - Francia
12091	Teofila	700	HS	Maisadour Semences - Francia
12162	SY Luminoso	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12163	SY Verdemax	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12225	ES Quantum	700	HS	Euralis Semences – Francia
12282	**89MAY70**	700	HS	Schillinger Seed Inc. – USA
12287	Klaros	700	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
12288	Kapitals	700	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A01126
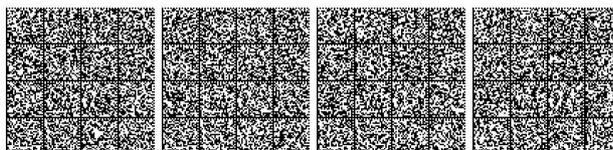
DECRETO 14 gennaio 2010.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2007, che stabilisce disposizioni per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà notoriamente conosciute;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Carciofo	3059	Zenone	AGRISEEDS SRL
Carciofo	3061	Amos	AGRISEEDS SRL
Carciofo	3062	Ademaro	AGRISEEDS SRL
Carciofo	3064	Napoleone	AGRISEEDS SRL
Carciofo	3066	Rinaldo	AGRISEEDS SRL

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A01128
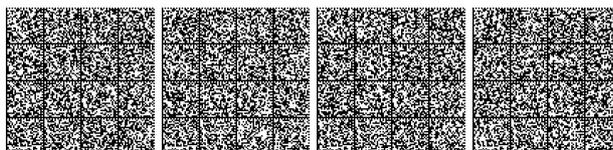
DECRETO 15 gennaio 2010.

Iscrizione di varietà di specie di piante agrarie al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2009, ratificando le determinazioni assunte nella riunione del 30 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro di varietà di specie agrarie, della varietà indicate all'art. 1, comma 1, del presente decreto;

Considerato che la sopracitata Commissione sementi ha inoltre disposto la reiscrizione, nel relativo registro nazionale delle varietà di specie di piante, della varietà indicata all'art. 1, comma 2, del presente decreto precedentemente cancellata per mancata presentazione della domanda di rinnovo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà di Trifoglio persico denominata «Logudoro», le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie.

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà di Lupinella denominata «Sepial», già iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 6 marzo 1996 e successivamente cancellata con decreto ministeriale n. 1133 del 22 marzo 2007, per mancata presentazione della domanda di rinnovo, nuovamente iscritta nel registro suddetto fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11787	Trifoglio persico	Logudoro	PADANA SEMENTI ELETTE S.A.S.
3945	Lupinella	Sepial	SEM SELECT D-L

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A01129

DECRETO 19 gennaio 2010.

Disposizioni integrative al decreto 19 giugno 2009 di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione della citata D.o.c.;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a DOCG «Chianti» e «Chianti Classico»;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003, concernente la modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»;

Visto il Decreto ministeriale 19 giugno 2009, concernete la modifica al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vino Chianti il 24 settembre 2009, con la quale è stato richiesto, per il vino a DOCG «Chianti» riportante la menzione riserva, proveniente dalla vendemmia 2008 e precedente, in deroga a quanto stabilito all'art. 1 del sopra citato decreto ministeriale 19 giugno 2009, di consentire l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5, comma 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 19 giugno 2009;

Visto il parere espresso dalla Regione Toscana con nota, n. 292041 del 12 novembre 2009, sulla predetta richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» qualificato con la menzione riserva, proveniente dalle vendemmie 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito all'art. 1 del decreto ministeriale 19 giugno 2009, concernente modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», è consentito l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5, comma 5 del disciplinare di produzione della DOCG «Chianti» annesso al sopra citato decreto ministeriale 19 giugno 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A01115

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 gennaio 2010.

Sostituzione di un componente della commissione del comitato provinciale INPS di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, istitutivo delle speciali commissioni del comitato provinciale, competenti a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi alla lettera *f)* del primo comma dello stesso articolo;

Visto il proprio decreto n. 2/2007 del 1° marzo 2007, con il quale e stato costituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Catanzaro;

Vista la nota del 16 novembre 2009, con la quale la Confartigianato (Associazione provinciale degli artigiani) di Catanzaro designa, quale componente della commissione del comitato provinciale I.N.P.S. competente a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, di cui al comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 degli artigiani, la sig.ra Catastimeni Caterina Daniela, nata a Catanzaro il 18 dicembre 1970, e ivi residente alla via Angitola, 37, in sostituzione del sig. Colacione Vittorio, deceduto in data 9 giugno 2009;

Ritenuta la necessita di procedere alla sostituzione del membro di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Catastimeni Caterina Daniela è nominata componente della commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Catanzaro prevista dall'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n, 88.

Catanzaro, 12 gennaio 2010

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

10A01123

DECRETO 13 gennaio 2010.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 35 del suddetto decreto presidenziale;

Visto il proprio decreto n. 8/2009 del 22 settembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 12 ottobre 2009 con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2009/2013 il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

Vista la nota datata 5 gennaio 2010 con la quale la sig.ra Cittadin Valeria, componente del suddetto comitato ha rassegnato le dimissioni dallo stesso con decorrenza immediata;

Vista la nota pervenuta l'11 gennaio 2010 con la quale la CISL - Unione sindacale territoriale - di Rovigo ha designato in sostituzione della dimissionaria sig.ra Cittadin Valeria, quale nuovo componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, il sig. Rigolin Enrico nato ad Adria (Rovigo) il 23 agosto 1974 e residente a Villadose via Depaoli n. 46;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo, così

Decreta:

1. Il sig. Enrico Rigolin viene nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo in rappresentanza della CISL in sostituzione della dimissionaria sig.ra Cittadin Valeria.

2. Il predetto sig. Enrico Rigolin durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

3. Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 dicembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al Tar del Veneto.

Roma, 13 gennaio 2010

Il direttore provinciale: BORTOLAN

10A01130
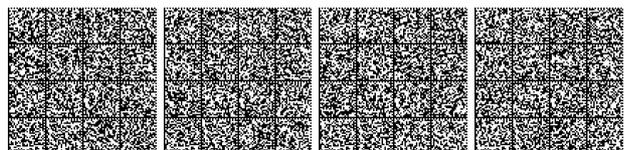
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2009.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione «Stella Maris», in Calambrone.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Vista la nota prot. n. DGRST 2/I.4.d.a.1.2/22-1828 del 17 febbraio 2005, con la quale è stato confermato, per un periodo di un anno, il carattere scientifico della Fondazione «Stella Maris» di Calambrone (Pisa), con sede legale in San Miniato (Pisa) per la disciplina specialistica «Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza»;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Toscana, del 30 agosto 2006, con il quale è stato confermato, per un periodo di due anni, il carattere scientifico della predetta fondazione;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 24 luglio 2008, con la quale la suddetta fondazione, ai sensi dell'art. 15 del richiamato decreto legislativo, chiede la conferma del carattere scientifico per la medesima disciplina specialistica;

Vista la nota protocollo n. AOOGRT/0205071 del 25 luglio 2008, con la quale la Regione Toscana ha confermato la coerenza del carattere scientifico della predetta fondazione con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dalla sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 presso la citata fondazione in data 6 maggio 2009;

Vista la nota protocollo 2419/VARIE/6464 dell'8 maggio 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla conferma del carattere scientifico della menzionata fondazione;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2009 di nomina a vice Ministro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2009 che gli attribuisce le competenze afferenti, tra l'altro, la materia della ricerca scientifica;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato fondazione «Stella Maris» di Calambrone (Pisa), viale del Tirreno n. 331, con sede legale in San Miniato (Pisa), piazza della Repubblica n. 13, per la disciplina specialistica «Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza».

Roma, 11 dicembre 2009

Il vice Ministro
FAZIO

Il Presidente della regione Toscana
MARTINI

10A01100

DECRETO 11 dicembre 2009.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro e Aglaia De Manussi», in Trieste.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, del 18 gennaio 2005, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'IRCCS «Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia De Manussi», con sede legale in Trieste, via dell'Istria n. 65/1, per la disciplina «Materno infantile»;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza protocollo n. 3084 del 6 marzo 2008, presentata dal suddetto ospedale, ai sensi dell'art. 15 del richiamato decreto legislativo, di conferma del carattere scientifico dell'istituto, per la medesima disciplina specialistica;

Vista la nota n. 18856 del 27 giugno 2008, con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha confermato la coerenza del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dalla sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 presso il suddetto ospedale in data 10 marzo 2009;

Vista la nota protocollo 2419/VARIE/8617 del 17 giugno 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla conferma del carattere scientifico del suddetto ospedale;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2009 di nomina a vice Ministro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2009 che gli attribuisce le competenze afferenti, tra l'altro, la materia della ricerca scientifica;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico «Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia De Manussi» di Trieste, con sede legale in Trieste, via dell'Istria n. 65/1, per la disciplina «Materno infantile».

Roma, 11 dicembre 2009

Il vice Ministro
FAZIO

Il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
TONDO

10A01101

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Calcarea Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Calcarea Adriana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, in domeniul medicina specializarea asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università «Transilvania» di Brasov nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
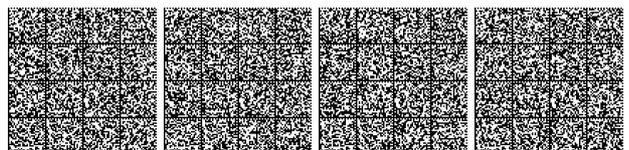
Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, in domeniul medicina specializarea asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università «Transilvania» di Brasov nell'anno 2007 dalla sig.ra Calcarea Adriana, nata a Zarnesti (Romania) il 31 marzo 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Calcarea Adriana, coniugata Chichernea, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,15 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01099

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Serrenti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Alessandra Serrenti, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» - in termini di ore - (art. 22, comma 1, lettera *a)* d.lgs. n. 206/ 2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Alessandra Serrenti, cittadina italiana, nata a Carbonia (Cagliari) in data 25 luglio 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	**DESCRIZIONE**
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
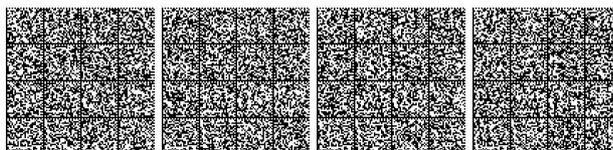
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE

Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

4) TECNICHE DI ACCONCIATURA

Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.).
Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).

Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO

Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello
Esecuzione della permanente e della contropermanente
Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01122
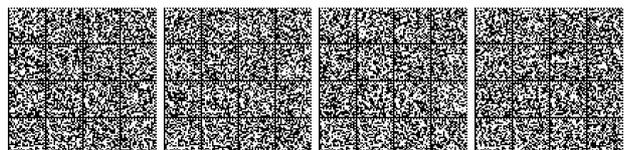
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Assegnazione di risorse per la nuova sede della «Scuola per l'Europa» di Parma. (Deliberazione n. 48/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero per lo sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'articolo 1, comma 1342, ha autorizzato la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea di Parma";

VISTO l'articolo 6 *quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche) di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

VISTO l'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale – in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'articolo 6 *quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 – dispone che questo Comitato presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, ed in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea – assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui al citato articolo 6 *quinquies* anche per il finanziamento delle categorie di interventi specificate nella norma stessa;
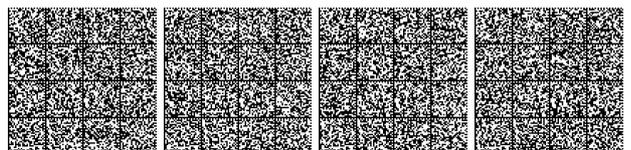
VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la propria delibera 6 marzo 2009, n. 3 (G.U. n. 129/2009), con la quale – su proposta del Ministero dello sviluppo economico – è stata disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008 per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

VISTA la nota 17 giugno 2009, n. 25113, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente la nuova sede della "scuola per l'Europa" di Parma, chiedendo l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato e concludendo per l'assegnazione di 10 milioni di euro a carico delle risorse del fondo aree sottoutilizzate (FAS) attribuite al Fondo infrastrutture con la citata delibera n. 3/2009 e più specificatamente a carico della quota di 1.000 milioni di euro destinata alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;

VISTA la nota 25 giugno 2009, n. 26469, con la quale il predetto Ministero fornisce chiarimenti in merito alla questione predetta e rimodula la proposta di cui sopra, ridimensionando la richiesta di assegnazione a 8,36 milioni di euro e trasmettendo, tra l'altro, copia aggiornata della relazione istruttoria;

CONSIDERATO che la finalità perseguita dai vari soggetti interessati all'iniziativa è quella di pervenire ad un riconoscimento pieno di tutti gli anni di scolarità anche del ciclo secondario, con possibilità di rilasciare il titolo di studio finale (baccalaureato), consolidando un modello di grande qualità ed assolvendo nel contempo all'impegno del Governo italiano di garantire la scolarizzazione dei figli dei funzionari EFSA con modalità il più possibile conformi al modello organizzativo e pedagogico della scuola europea;

RITENUTO di recepire la richiesta di finanziamento in relazione all'indubbia rilevanza dell'intervento programmato ed in considerazione dei riconoscimenti, a livello europeo, della validità dell'iniziativa;

RILEVATO in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;
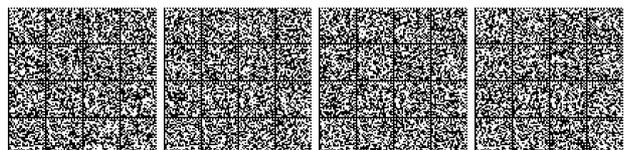
PRENDE ATTO

- che la scuola europea di Parma è stata istituita con il decreto del Ministero per l'università e la ricerca n. 41 del 23 luglio 2004 per fronteggiare le esigenze dei funzionari dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che Parma è stata designata ad ospitare con decisione del Consiglio europeo in data 13 dicembre 2003;
- che a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 la scuola è stata attivata nelle classi del ciclo materno, del ciclo primario e secondario con tre sezioni linguistiche ed è provvisoriamente ubicata nell'edificio dell'ex scuola media in via Saffi;
- che la scuola ha ottenuto nel 2006 l'accreditamento del Consiglio superiore delle scuole europee;
- che il Ministero della pubblica istruzione, con nota del 22 ottobre 2007, n. 0017636, ha precisato che lo stanziamento recato dal citato articolo 1, comma 1342, della legge n. 296/2006 dovrà essere decurtato di 500.000 euro l'anno per coprire le spese di funzionamento della scuola sì che risultano disponibili per la realizzazione della "scuola per l'Europa" 6,9 milioni;
- che in data 9 novembre 2007 è stata sottoscritta una convenzione tra Comune e Provincia di Parma con la quale è stato stabilito che la realizzazione della nuova sede sarà curata dal Comune, che sarà anche il destinatario delle risorse a ciò finalizzate;
- che, come specificato nella citata nota del Ministero istruttore in data 25 giugno 2009, il Comune di Parma, con delibera 19 dicembre 2007, ha approvato il progetto preliminare dell'opera che recava un costo iniziale di 6,9 milioni di euro, pari alle menzionate disponibilità;
- che successivamente il Comune, nelle more della stipula di apposita convenzione, ha confermato l'affidamento, prospettato in termini di eventualità nella convenzione stipulata il 21 febbraio 2006 per lo svolgimento delle attività finalizzate all'insediamento dell'EFSA, ad Authority S.T.U. S.p.A. del procedimento per la realizzazione della nuova sede della scuola europea, il cui progetto preliminare dovrà essere trasmesso alla Provincia di Parma per la verifica e l'approvazione di rito;
- che l'area individuata per la realizzazione della scuola, come da comunicazione inviata dal Comune alla predetta Authority S.T.U. S.p.A. in data 26 febbraio 2008, è situata nei pressi del campus dell'Università, è destinata a "Parco scientifico tecnologico" nell'ambito del vigente POC e può essere utilizzata anche per attività

di formazione ed in particolare per "scuole secondarie ed istituti di formazione professionale residenziali e non residenziali" ed è stata prescelta dal settore pianificazione del Comune di Parma sulla base della verifica della compatibilità con le necessità della scuola stessa sotto il profilo dimensionale e sotto quello funzionale;

- che la superficie minima per l'insediamento della scuola, della relativa dotazione di urbanizzazione e degli standards di parcheggio è stata quantificata in circa 60.000 mq;
- che le caratteristiche dell'intervento previsto, anche sotto il profilo del ricorso a tecnologie ampiamente innovative, sono diffusamente descritte nella relazione istruttoria, che dà atto della compatibilità della soluzione ipotizzata con la formazione del citato parco scientifico-tecnologico;
- che il costo dell'intero l'intervento (costituito da scuola materna, primaria e secondaria, 2 palestre, 2 mense, auditorium, biblioteca ed edificio amministrativo) è stato quantificato in 26,923 milioni di euro e che detto costo è stato stimato sulla base di un costo complessivo di costruzione di 1.500 euro a metro quadro, al netto degli oneri di urbanizzazione e di realizzazione delle opere esterne, e può subire una lievitazione del 10-15% per ulteriori gradi di sofisticazione impiantistica, valutabili peraltro in sede di procedimento di affidamento dei lavori quali migliorie introducibili in sede di offerta;
- che la relazione istruttoria specifica come la programmazione dell'attività della scuola risulti complessa in relazione al fatto che il calendario delle attività didattiche è più ampio di quello nazionale e include anche attività parascolastiche e soprattutto in considerazione dell'eterogenità e molteplicità delle sezioni previste, che sono articolate, come esposto, su tre filoni linguistici (italiano, anglofono e francofono) e debbono essere impostate in modo da garantire anche l'insegnamento della lingua madre per almeno 6 ore settimanali;
- che il citato Comune ha individuato, nell'ambito del suddetto intervento complessivo, un lotto funzionale che include gli edifici della scuola materna e della scuola primaria, l'edificio amministrativo, una palestra ed una mensa per complessivi 36.700 mq;
- che – come risulta dal quadro economico di detto stralcio funzionale – il costo del lotto funzionale stesso è stato quantificato in 15.259.065,88 euro, di cui 12.106.818,75 per lavori e 3.152.247,13 per somme a disposizione, di cui 1.430.881,13 per IVA computata al 10%;
- che il Ministero istruttore, come esposto in premessa, ha quindi limitato la richiesta di assegnazione, a carico del Fondo infrastrutture, all'importo di 8,36 milioni di euro, necessario per assicurare il completamento della copertura del costo del menzionato stralcio funzionale;
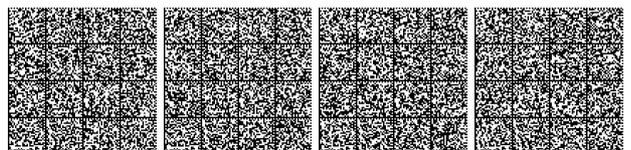
D E L I B E R A

1. A valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta da questo Comitato con delibera n. 3/2009 nell'ambito della complessiva assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008 richiamato in premessa, viene assegnato al Comune di Parma l'importo di 8,36 milioni di euro al fine di integrare la copertura finanziaria del lotto funzionale della nuova sede della "scuola europea di Parma" individuato nella relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmessa con la nota del 25 giugno 2009 e comportante un costo complessivo di 15,26 milioni di euro, in cifra arrotondata, come da quadro economico del pari allegato alla menzionata nota. Il contributo sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a richiedere al Comune di Parma il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 1 e a comunicare il cronoprogramma stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE), nonché a segnalare al predetto Dipartimento eventuali criticità che emergano nella fase progettuale e nella fase realizzativa.
   Al termine dei lavori il soggetto aggiudicatore procederà a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE una relazione nella quale riportare, tra l'altro, il quadro economico a consuntivo dell'opera, evidenziante anche eventuali "economie" realizzate.

3. Il Comune di Parma, qualora non abbia già proceduto al riguardo, provvederà a richiedere – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale – il CUP per l'intervento come sopra cofinanziato.
   Ai sensi della delibera n. 24/2004 il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 90

10A01396

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero (CUP I41J05000020005). Approvazione progetto definitivo. (Deliberazione n. 71/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

VISTO il "Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica" sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 64/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 – tra l'altro – reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

VISTA legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

VISTO l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visto in particolare l'articolo 4, commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione;
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che include, nel "Sistema valichi", la voce "Brennero" con un costo complessivo di 2.582,284 milioni di euro;

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato articolo 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la delibera 20 dicembre 2004, n. 89 (G.U. n. 167/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della tratta italiana del "Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona: Galleria di base del Brennero" fissando in 2.550 milioni di euro il limite di spesa dell'intervento e individuando nella Società per azioni europea Galleria di base del Brennero – Brenner Basistunnel (BBT SE) il soggetto aggiudicatore;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), conferma all'allegato 1, la voce "Brennero" e inserisce all'allegato 2 il sub-intervento '"asse ferroviario Monaco - Verona: galleria di base del Brennero";

VISTA la delibera 4 luglio 2008, n. 69, con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha espresso parere favorevole, per la parte concernente il Programma delle infrastrutture strategiche, in ordine all'"Allegato infrastrutture" al Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013;

VISTA la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (G.U. n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della "Proposta di Piano infrastrutture strategiche", predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da
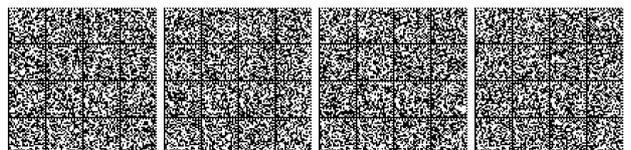
attivare a partire dall'anno 2009, tra i quali non risulta compresa la "Galleria di base del Brennero";

VISTA la delibera 8 maggio 2009, n. 22 (G.U. n. 235/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto della "Nota informativa galleria del Brennero" concernente aspetti finanziari e attuativi dell'opera;

VISTO il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la nota 21 luglio 2009, n. 30179, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'"Asse ferroviario Monaco – Verona. Galleria di base del Brennero";

VISTA la nota 23 luglio 2009, n. 30513, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria dell'"Asse ferroviario Monaco – Verona. Galleria di base del Brennero";

VISTA la nota 30 luglio 2009, n. 31719, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'aggiornamento della documentazione istruttoria dell'"Asse ferroviario Monaco – Verona. Galleria di base del Brennero";

CONSIDERATO che, nella seduta del 15 luglio 2009, questo Comitato ha espresso parere favorevole, con adozione di apposita delibera, sull'Allegato infrastrutture al Documento di Programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF) che, nella tabella 14 dal titolo "Manovra triennale 2009-2011", indica per l'opera una previsione di impegni di spesa di 1.329,7 milioni di euro, da effettuare oltre il 2011;

CONSIDERATO che l'aggiornamento 2008 al Contratto di programma 2007-2011, sottoscritto tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 31 gennaio 2008, n. 6, include l'opera, per la parte concernente la progettazione definitiva e i cunicoli esplorativi, tra le "Opere in corso - tabella A04: sviluppo infrastrutturale della rete alta capacità" con un costo di 286 milioni di euro interamente disponibili e, per la parte concernente la realizzazione, tra le "Opere prioritarie da avviare - tabella B04: sviluppo infrastrutturale rete alta capacità" con un costo di 2.714 milioni di euro, interamente da reperire a carico delle risorse destinate al Programma delle infrastrutture strategiche;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;
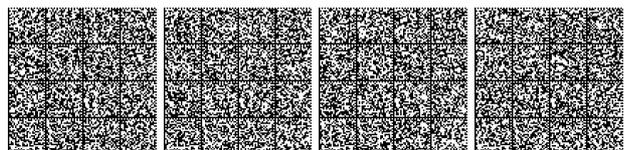
P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*
  - che la presente proposta concerne l'approvazione del progetto definitivo dell'"Asse ferroviario Monaco – Verona. Galleria di base del Brennero", di cui questo Comitato ha già approvato il progetto preliminare con la delibera n. 89/2004;
  - che l'opera si inserisce nel complesso di opere, in progettazione, in costruzione o in esercizio, incluse nell'Asse ferroviario ad alta velocità e per il trasporto combinato Nord-Sud denominato TEN-T n. 1 Berlino - Palermo, approvato con la citata decisione n. 884/2004/CE del Consiglio e del Parlamento europeo;
  - che l'opera concerne in particolare la realizzazione della Galleria di base del Brennero, che collega direttamente la stazione di Innsbruck (portale nord) a quella di Fortezza (portale sud);
  - che, per quanto riguarda l'ambito italiano, l'opera interessa il territorio dei comuni di Varna, Naz-Sciaves, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze e Brennero;
  - che le principali caratteristiche tecniche dell'opera sono le seguenti:
    - lunghezza del tracciato: 57 km di cui 55 km in galleria;
    - tipologia del tunnel: doppia galleria, con interasse tra le gallerie, di norma, di 70 m, a singolo binario collegata con cunicoli trasversali ogni 333 m e cunicolo "pilota" collocato tra le gallerie principali ad una quota inferiore per non interferire con i cunicoli trasversali;
    - velocità di progetto: linea 250 km/h, interconnessioni 100-160 hm/h;
    - pendenza massima: 7,5 per mille;
    - categoria peso assiale: UIC E4 25 t/asse;
    - rotaie su piattaforma in c.a.p.: UIC 60;
    - elettrificazione: 2x25 kV c.a.;
    - sagoma limite: conforme alle sagome UIC-GC e Specifiche tecniche di interoperabilità per linee ad alta velocità (STI-AV);
    - segnalamento: European Rail Traffic Management System (ERTMS)-European Train Control System (ETCS) livello II;
  - che nel progetto definitivo presentato dal soggetto aggiudicatore sono anche previsti:
    - tre "posti multifunzione" collocati ad una distanza di circa 20 km tra loro (Circonvallazione di Innsbruck, Steinech e Prati) dotati di gallerie carrabili accessibili dall'esterno;
    - le interconnessioni, costituite da due gallerie a semplice binario, con la stazione esistente di Fortezza, sul lato sud, e con l'esistente galleria di circonvallazione di Innsbruck, sul lato nord, a valle del "posto multifunzione" di Innsbruck;
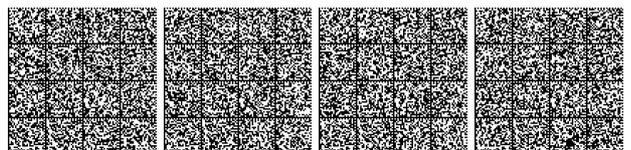
- un cunicolo di sicurezza ventilato a servizio della galleria di circonvallazione di Innsbruck;
- due accessi intermedi in territorio italiano (Mules e Vizze, ai quali si aggiunge l'imbocco del cunicolo esplorativo nella zona di Aica);

- che in data 31 marzo 2008 il soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alle altre Amministrazioni interessate e agli enti gestori delle interferenze;
- che in data 31 marzo 2008 il soggetto aggiudicatore ha provveduto a pubblicare l'avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità sul quotidiano a tiratura nazionale "Corriere della sera" e su due quotidiani a tiratura locale rispettivamente in lingua tedesca e in lingua italiana "Dolomiten" e "Alto Adige";
- che la documentazione concernente il progetto (relazioni esplicative, planimetrie di progetto, piani particellari, elenchi proprietari) è stata depositata presso l'Agenzia per l'ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano;
- che il Ministero istruttore ha indetto, il 4 giugno 2008, la Conferenza di servizi, i cui lavori si sono tenuti il 24 giugno 2008;
- che in tale ambito la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto una variante migliorativa consistente in:
  - spostamento del posto multifunzione di Prati dal chilometro 39+082 al chilometro 44+962, e successivamente denominato "posto multifunzione Trens";
  - la non realizzazione della prevista galleria di accesso laterale di Vizze;
  - l'utilizzo della prevista "finestra" di accesso di Mules per collegarsi alla nuova localizzazione degli impianti del posto di multifunzione, realizzando, in diramazione della suddetta "finestra", una galleria di soccorso che si sviluppa parallela al tracciato delle gallerie di linea;

  e che in data 17 luglio 2008 si è tenuta una riunione per valutare i riflessi della variante migliorativa suddetta sugli atti della Conferenza di servizi;
- che sulla base di tale variante migliorativa è stato possibile organizzare la cantierizzazione sul lato italiano solo su due "finestre" di accesso (Aica e Mules), entrambe già parzialmente realizzate nell'ambito della costruzione del cunicolo esplorativo, anziché su tre previste nel progetto preliminare (Aica, Mules e Vizze), con conseguente soppressione dei cantieri operativi della "finestra" di accesso di Vizze (campo base di Vizze e deposito di Avenes);
- che la Provincia autonoma di Bolzano, con delibera di Giunta provinciale n. 2635 del 21 luglio 2008 ha espresso parere sul progetto in esame;
- che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con note 5 agosto 2008, n. DSA-2008-21652, e 18 novembre 2008, n. DSA-2008-33351, ha comunicato gli esiti della istruttoria svolta dalla Commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale VIA e VAS ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163/2006, anche con riferimento alla citata variante migliorativa;
- che, nel quadro della cooperazione transfrontaliera, sono stati valutati i possibili reciproci impatti transfrontalieri tra Austria e Italia;
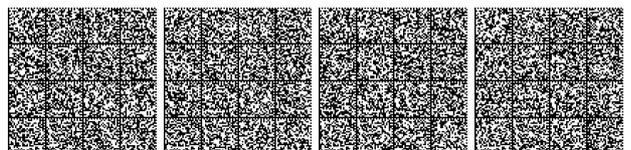
- che il progetto include l'attestazione del progettista in merito alla rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso;
- che la relazione dà conto degli elaborati di progetto in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito allegato alla relazione istruttoria, ha proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo in questione, esponendo i motivi del mancato accoglimento o del recepimento parziale delle osservazioni espresse nei pareri sopra citati;

- *sotto l'aspetto attuativo:*
  - che il soggetto aggiudicatore è confermato in Brenner Basistunnel BBT SE;
  - che l'affidamento, dell'opera sarà realizzato per successivi lotti costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili, ed in coerenza con i lotti costruttivi previsti nel cronoprogramma allegato alla relazione istruttoria ed elencati nel seguito;
  - che in base al cronoprogramma dell'opera risulta che:
    - al 30 giugno 2006, sono state acquisite le prime aree e avviate le predisposizioni necessarie ad accogliere i cantieri;
    - al 20 agosto 2007, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del tratto di cunicolo Aica - Mules e della "finestra" di Mules di cui sono stati realizzati circa 7,5 km di cunicoli e che la durata programmata è pari a 30 mesi;
    - la conclusione degli interventi relativi all'intero sistema dei cunicoli è prevista per il 2013;
    - la esecuzione delle opere principali si svilupperà a partire dal 2010 e terminerà entro la fine del 2021;
    - che è previsto successivamente un anno per la messa in esercizio;

- *sotto l'aspetto finanziario:*
  - che il piano degli impieghi, che copre tutta la durata della costruzione, prevede l'evoluzione del costo complessivo del progetto rispetto a fattori di incidenza di carattere monetario, finanziario, autorizzativo, da applicare alla sola fase di realizzazione delle opere principali, e che, allo stato attuale, è stato applicato solo l'adeguamento monetario ipotizzando un indice del 2,5 per cento annuo, in base al quale il costo a vita intera dell'opera è quantificabile oggi in circa 7.150 milioni di euro;
  - che la parte di competenza italiana, pari al 50 per cento dell'importo di cui al punto precedente, è pari a 3.575 milioni di euro;
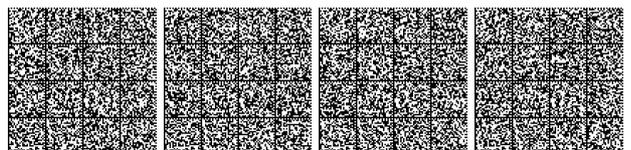
- che il costo complessivo del progetto è suddiviso nelle seguenti componenti:

(milioni di euro)

Componenti del costo	Costo complessivo adeguato all'inflazione*	Quota Italia adeguata all'inflazione*
Studi (fase II/IIA)		
Studi e opere geognostiche in corso e cunicolo esplorativo	520	260
Lavori (fase III)		
Opere civili principali	4.431	2.215
Opere tecnologiche e attrezzaggio ferroviario	1.070	535
Costi di management e riserve per imprevisti	1.129	565
Totale	7.150	3.575

* Inflazione applicata ai soli lavori (fase III).

- che i lavori relativi alla fase III possono essere ripartiti in lotti costruttivi comprensivi della quota di management e riserve per imprevisti, come riportato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

Lotto	Costo complessivo adeguato all'inflazione*	Quota Italia adeguato all'inflazione*
Studi (fase II/IIA)		
Opere in corso (studi e opere geognostiche in corso e cunicolo esplorativo)	520	260
Lavori (fase III)		
1° lotto costruttivo (opere civili connesse agli imbocchi)	560	280
2° lotto costruttivo (gallerie principali)	4.774	2.387
3° lotto costruttivo (attrezzaggio tecnologico)	1.296	648
Totale	7.150	3.575

* Inflazione applicata ai soli lavori (fase III).

- che risultano disponibili risorse pari a 712,3 milioni di euro, così articolate:
  - 45 milioni di euro assegnati con la delibera n. 89/2004 a valere sul 4° limite di impegno previsto dall'articolo 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

- 215 milioni di euro a valere su risorse destinate a Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) - 4° addendum al Contratto di programma 2001-2005;
- 26 milioni di euro a valere su risorse destinate a RFI – Contratto di programma 1994-2000 (incassi successivi al 1993 di fondi dell' Unione europea (UE) relativi a decisioni TEN;
- 33,3 milioni di euro a valere su quota parte italiana di finanziamenti UE concessi (Multiannual Indicative Programme – (MIP) 2001-2006);
- 96,7 milioni di euro a valere su quota parte italiana di finanziamenti UE deliberati (MIP 2007-2013/studies);
- 296,3 milioni di euro a valere su quota parte italiana di finanziamenti UE deliberati (MIP 2007-2013/works);

▪ che la copertura finanziaria dei lotti costruttivi è così articolata:

(milioni di euro)

Lotto	**Costo**	**Disponibilità**				**Fabbisogno residuo**
		Totale	Fonte legge obiettivo	Fonte Unione europea	Fonte CDP RFI	
Opere in corso	260,0	260,0	45,0	130,0	85,0	0,0
1° lotto costruttivo (opere civili connesse agli imbocchi)	280,0	280,0		140,0	140,0	0,0
2° lotto costruttivo (gallerie principali)	2.387,0	172,3		156,3	16,0	2.214,7
3° lotto costruttivo (attrezzaggio tecnologico)	648,0	0,0				648,0
Totale	**3.575,0**	**712,3**	**45,0**	**426,3**	**241,0**	**2.862,7**

▪ che il fabbisogno residuo per la parte italiana è pari a circa 2.863 milioni di euro;
▪ che le fonti finanziarie per la copertura del fabbisogno residuo sono così individuate:

  A. Finanziamento a carico del bilancio pubblico

  Il contributo a carico dello Stato, quantificato in 1.329,7 milioni di euro, verrà disposto secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica.
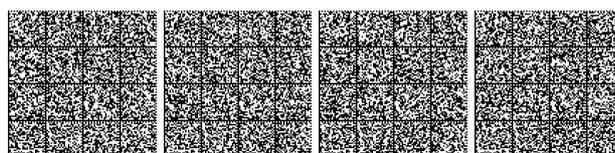
B. Altre fonti a sostegno

Finanziamenti che potranno essere disponibili nei prossimi anni a fronte di un piano di azioni definito e che rientrano negli impegni programmatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in linea con le intese raggiunte e sottoscritte nel *memorandum of understanding* in data 18 maggio 2009, per un importo complessivo di circa 1.533 milioni di euro, così articolato:

- finanziamenti comunitari TEN-T da inserire nei piani di cofinanziamento europeo successivi al 2013, stimati pari a circa 500 milioni di euro;
- accantonamento, ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da parte della Società Autostrade del Brennero S.p.a. dei proventi da esercizio in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria del Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie, la cui quota, stimata ora pari a 400 milioni di euro, da destinare a favore della Galleria di base del Brennero dovrà essere concordata con la medesima Società Autostrade del Brennero S.p.a.,
- ricorso al partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione, il finanziamento e la manutenzione dell'attrezzaggio tecnologico e ferroviario, per un importo stimato di 400 milioni di euro;
- proventi da un'eventuale tassazione cross-modal sul traffico della Autostrada A22 nei limiti previsti dalla Direttiva 2006/38/CE, stimati pari a circa 233 milioni di euro;

▪ che in apposito allegato n.2 alla presente delibera è riportata la previsione di distribuzione annua delle esigenze finanziarie (cassa);

▪ che lo schema di piano economico-finanziario evidenzia l'assenza di un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione a motivo della scarsa significatività dei ricavi;

▪ che l' Unità tecnica finanza di progetto ha ritenuto giustificato il finanziamento a carico del bilancio pubblico come sopra individuato, con la raccomandazione di attivare con sollecitudine le analisi propedeutiche all'avvio di schemi di partenariato pubblico-privato per quanto attiene la parte inerente la realizzazione, il finanziamento e la manutenzione dell'attrezzaggio tecnologico.

D E L I B E R A

1 *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'"Asse ferroviario Monaco – Verona. Galleria di base del Brennero", comprensivo della variante di cui alla prescrizione n. 4, richiesta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, e comprensivo del programma di risoluzione delle interferenze. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,

approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 3.575 milioni di euro – pari al costo aggiornato dell'opera, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente "presa d'atto" – costituisce il "limite di spesa" del progetto.

1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4 La metodologia per la risoluzione delle interferenze e l'indicazione degli elaborati e dei documenti relativi alle singole interferenze sono contenuti nel documento del progetto definitivo n. D0118-02153-03 "Infrastrutture interferite – Relazione tecnica".

2. Modalità di realizzazione dell'opera

2.1 BBT SE, in qualità di soggetto aggiudicatore, è autorizzata a procedere alla contrattualizzazione dell'opera intera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili.

2.2 A tal fine la copertura del fabbisogno finanziario di competenza residuo pari a 2.863 milioni di euro dovrà essere assicurata in coerenza con il cronoprogramma e con le esigenze di cassa riportate nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

3. Disposizioni finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferirà a questo Comitato, con cadenza semestrale, in merito alle iniziative adottate per assicurare la disponibilità dei 1533 milioni di euro di cui alla lettera B della presa d'atto "*sotto l'aspetto finanziario*".

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

3.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

3.4 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
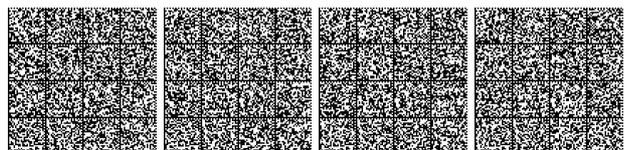
3.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.6 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCHICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, n. 52

ALLEGATO *1*

Prescrizioni

1. A seguito dell'approvazione CIPE del Progetto Definitivo, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
   - il Proponente dovrà inviare il Progetto esecutivo delle tratte di cunicolo esplorativo in corso di esecuzione, comunicando la data di inizio lavori;
   - per le tratte di cunicolo esplorativo di cui non è avviata la fase negoziale, il Proponente dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 185 c. 7 del decreto legislativo n. 163/2006, a trasmettere al Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4., ed a comunicare la relativa data di inizio dei lavori, preliminarmente al loro avvio.
2. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione il Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) dovrà essere aggiornato prendendo in considerazione:
   - i contenuti della Variante migliorativa 01 proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano in sede di Conferenza dei servizi;
   - gli approfondimenti di carattere idrogeologico e monitoraggi in corso;
   - l'articolazione delle fasi di cantiere, con particolare riferimento alla presenza e agli effetti della parte di cunicolo esplorativo anticipatamente realizzato.
3. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dovrà essere ridotta la pendenza della livelletta sulla parte italiana della Galleria di base, come da documentazione allegata al verbale in data 20.10.2008 del Gruppo di lavoro per lo scambio di informazioni circa le prescrizioni in fase di emanazione da parte delle Autorità dei due Stati, agli atti della Struttura tecnica di missione e riportata per estratto nell'allegato 2 della presente delibera.
4. Nelle successive fasi di progettazione, dovrà essere sviluppato il progetto delle opere secondo la configurazione introdotta con la variante migliorativa 01, di cui alla documentazione del Proponente pervenuta con nota prot. n. 13316A -Fc/Lo AD 11.1.8.02 in data 07.07.2008, agli atti della Struttura tecnica di missione.
5. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dovranno essere elaborati metodi adatti di avanzamento che consentano l'esecuzione di sondaggi esplorativi sub-orizzontali nei tratti di strati acquiferi prima dell'avanzamento principale e lungo il cunicolo esplorativo, coerentemente con quanto previsto nel Progetto definitivo.
6. Le infiltrazioni d'acqua di emergenze puntiformi con portata a regime superiore a 5 l/s dovranno essere denunciate all'Ufficio gestione risorse idriche della Provincia autonoma di Bolzano per il necessario pronunciamento in merito ad un eventuale utilizzo delle acque mediante opere di captazione e derivazione delle emergenze per uso potabile.
7. Dovranno essere acquisiti tutti i pareri relativi ad aree sottoposte a tutela dei beni architettonici, artistici ed archeologici.

8. Ai fini della tutela dell'ambito acquatico, prima e durante i lavori per il previsto sottoattraversamento dell'Isarco a nord di Fortezza, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
   - la comunicazione di inizio lavori deve essere effettuata per iscritto, almeno 10 giorni prima del loro inizio, all'Ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma di Bolzano nonché all'acquicoltore concessionario del diritto di pesca nel tratto interessato;
   - prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione del canale di deviazione dell'Isarco si dovrà prevedere il recupero dei pesci nel tratto interessato tramite l'impiego dello storditore elettrico; successivamente i pesci dovranno essere rilasciati nel tratto più a monte del fiume Isarco;
   - nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà tener conto che l'Isarco dovrà essere deviato in modo da consentire l'esecuzione dei lavori all'asciutto; inoltre dovranno essere previste ed attuate opportune misure;
   - precauzionali e di controllo al fine di evitare l'intorbidimento dell'acqua dell'Isarco e di ridurre al minimo inevitabile ogni inquinamento; nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà garantire l'utilizzo dell'habitat acquatico e del tratto per la pesca prevedendo adeguate forme di compensazione, qualora ciò non fosse possibile.
9. Alla fine dei lavori per la realizzazione del sottoattraversamento dell'Isarco dovrà essere garantita l'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
   - dovrà essere previsto il ripristino della larghezza originaria dell'alveo;
   - dovrà essere previsto che i muri ríparialí siano realizzati possibilmente in modo irregolare per creare sufficienti rifugi per i pesci;
   - il tratto interessato dal sottoattraversamento dovrà essere sistemato come ambiente naturale in modo che sia creato un habitat idoneo per i pesci. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla struttura dell'alveo e dovranno essere creati sufficienti rifugi per i pesci;
   - si dovrà provvedere al recupero dei pesci nel tratto della deviazione tramite l'impiego dello storditore elettrico; successivamente i pesci dovranno essere rilasciati nel tratto di fiume più a monte.
10. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà sottoporre all'esame del Comitato VIA della Provincia autonoma di Bolzano il progetto dettagliato per la strutturazione dell'alveo e dell'ambito ripariale della zona del sottoattraversamento dell'Isarco, elaborato da un limnologo. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire sotto la sorveglianza di un limnologo.
11. Le eventuali ulteriori misure per garantire il rispetto dei limiti e dei valori di soglia per il rumore per gli edifici sul lato orografico destro della stazione di Fortezza andranno concordate con l'Ufficio Aria e Rumore della Provincia autonoma di Bolzano e inoltrate nell'ambito del progetto esecutivo al Comitato VIA della Provincia autonoma di Bolzano.
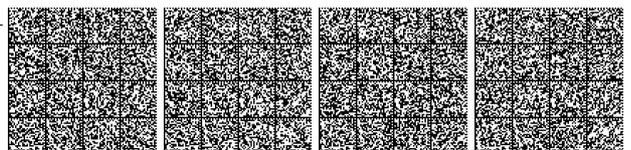
12. Le barriere antirumore ed eventuali muri di sostegno presso la stazione di Fortezza e presso il portale della galleria dovranno essere realizzati in materiali con caratteristiche ad alto assorbimento. Tali caratteristiche dovranno essere specificate nel progetto esecutivo e nei capitolati d'appalto e andranno sottoposte all'esame del Comitato VIA della Provincia autonoma di Bolzano.
13. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovranno sottoporre all'esame del Comitato VIA della Provincia autonoma di Bolzano i progetti di dettaglio delle aree di cantiere, dell'impianto di caricamento del materiale presso la stazione ferroviaria di Le Cave e degli altri impianti e infrastrutture esterne, compreso il nuovo posto multifunzione previsto a Mules, nonché delle aree di deposito del materiale proveniente dallo scavo.
14. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovranno sottoporre all'esame del Comitato VIA della Provincia autonoma di Bolzano i dettagli dell'organizzazione del cantiere, di riduzione del rumore e delle polveri, che andranno descritti e rappresentati graficamente.
15. Nelle fasi successive di progettazione e durante la realizzazione, per i cantieri e per l'impianto di caricamento del materiale presso la stazione ferroviaria di Le Cave, in riferimento a tutti gli impianti fissi, dovrà essere dimostrato il rispetto dei limiti di rumore ai sensi del DPGP 6/3/1989 nei seguenti termini:
    - le aree all'interno dei cantieri sono da considerarsi per la durata dei lavori zone acustiche di classe IV (Zone per insediamenti produttivi ed aree per opere ed impianti di interesse collettivo che ospitano attività particolarmente rumorose) Allegato A DPGP 6/3/1989;
    - le aree limitrofe ai cantieri vanno considerate zone acustiche di classe II (Zone abitate tranquille situate all'esterno dei centri abitati) o di classe III (Zone residenziali situate all'interno dei centri abitati) Allegato A DPGP 6/3/1989 a seconda della qualità acustica della zona stessa, della presenza di infrastrutture o impianti rumorosi e del livello di fondo di rumorosità;
    - il livello sonoro nelle zone circostanti le aree di cantiere di valutazione derivante da una o più sorgenti sonore (impianti fissi) che si trovano all'interno dei cantieri, e quindi in una zona acustica superiore a quella del ricettore, è ammissibile qualora non sia superiore di 5 dB(A) rispetto al valore limite della zona, confinante con il cantiere, in cui si trova il ricettore.

    I modelli di propagazione del rumore dovranno tener conto anche dell'emissione acustica dei nastri trasportatori. Tale documentazione è da elaborare in accordo con l'Ufficio Aria Rumore della Provincia autonoma di Bolzano.
16. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dovranno essere previsti impianti di ventilazione silenziati.
17. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione presso il cantiere stazione di Fortezza non dovrà essere prevista lavorazione di inerti.
18. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà prevedere per tutti i cantieri solo l'impiego di veicoli e di tecnologie che siano al passo con la miglior tecnologia disponibile allo scopo di ridurre le emissioni gassose e sonore.

19. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà prevedere che in zona Genauen II a Mules venga eretta una protezione dalle polveri per i due masi "Genauen ".
20. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà prevedere che per i cantieri e i depositi vengano messi in atto i seguenti provvedimenti: la bagnatura dell'areale, delle vie d'accesso e del materiale; l'impianto di lavaggio gomme; l'asfaltatura e la pulizia delle vie di accesso e degli areali; adeguate schermature degli impianti.
21. Nell'ambito della progettazione esecutiva dovrà essere dimostrato che, in fase di esercizio, siano rispettate le norme riconosciute relative alle vibrazioni ed al rumore secondario sia per la zona della stazione di Fortezza sia per l'edificio E12.
22. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà prevedere che allo scarico degli impianti di depurazione acque di galleria nel fiume Isarco siano sempre rispettati i valori limite di emissione dell'allegato D della Legge provinciale della Provincia di Bolzano del 18.06.2002, n. 8 nonché, per il parametro "solidi sospesi totali ", un valore di 35 mg/l.
23. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà prevedere che:
    - allo scarico degli impianti di depurazione acque di galleria, prima dello scarico nel fiume Isarco, vengano misurati e registrati in automatico i seguenti parametri dell'acqua di scarico depurata: temperatura, conducibilità, pH, torbidità e portata;
    - venga previsto un campionatore con svuotamento automatico con almeno 12 contenitori e un impianto d'allarme in caso di malfunzionamento dell'impianto di depurazione;
    - i dati siano resi disponibili per via telematica all'Ufficio tutela acque della Provincia autonoma di Bolzano nonché all'Osservatorio ambientale.
24. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà prevedere che un tecnico incaricato dalla ditta esecutrice effettui mensilmente un controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di galleria per i seguenti parametri: pH, temperatura, solidi sospesi totali, COD, alluminio, cadmio, cromo, ferro, azoto totale, idrocarburi totali.
25. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà ribadire l'obbligo del rispetto dell'art. 41 della Legge provinciale del 18.06.2002, n. 8, inerente gli obblighi di comunicazione verso l'Ufficio tutela acque della Provincia autonoma di Bolzano.
26. Le misure previste progettualmente in ottemperanza alle prescrizioni CIPE n. 11, 26 e 42 di approvazione del Progetto preliminare (interventi di impermeabilizzazione dell'ammasso roccioso, misure sostitutive preventive, misure di emergenza) dovranno essere implementante nelle fasi successive di progettazione e realizzazione dell'Opera.

27. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà prevedere il ricircolo completo dell'acqua di risulta degli impianti di betonaggio e degli impianti per la lavorazione del materiale proveniente dallo scavo.
28. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione è da prevedere, per tutte le superfici occupate per la realizzazione delle gallerie, una fascia di rispetto di 10 m dal ciglio sponda delle acque superficiali, ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale del 18.06.2002, n. 8 della Provincia autonoma di Bolzano.
29. Il Progetto esecutivo e le condizioni di appalto dovranno prevedere la nomina di un responsabile ambientale da parte della ditta incaricata dei lavori.
30. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà sottoporre all'esame del Comitato VIA della Provincia autonoma di Bolzano il dettaglio di tutte le attività inquinanti per le acque, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, come ad esempio: zona manutenzione macchine, deposito rifiuti e altri depositi, edificio per manutenzione treni, deposito sostanze chimiche, parcheggio mezzi operativi, impianto di lavaggio ruote con dimensionamento disoleatore, impianto di rifornimento carburante con dimensionamento disoleatore, impianto di betonaggio, campo base.
31. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà imporre che la gestione delle acque meteoriche avvenga in conformità al D.P.G.P. 21/01/2008, n. 6 della Provincia autonoma di Bolzano.
32. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovranno sottoporre all'esame del Comitato VIA della Provincia autonoma di Bolzano i dettagli delle reti fognarie previste nelle zone dei cantieri e dei campi base.
33. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovranno sottoporre all'esame del Comitato VIA della Provincia autonoma di Bolzano i dettagli degli impianti di depurazione delle acque ipogee intercettate in galleria e delle acque di galleria.
34. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovranno sottoporre all'esame del Comitato VIA della Provincia autonoma di Bolzano i dettagli esecutivi delle misure per la rinaturazione della vegetazione ripariale nell'area del sottoattraversamento del fiume Isarco.
35. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovranno sottoporre all'esame del Comitato VIA della Provincia autonoma di Bolzano i dettagli esecutivi dello spostamento del collettore fognario principale interferito dai lavori previsti nella zona del sottoattraversamento dell'Isarco.
36. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà prevedere che, sull'intero tratto dello spostamento del collettore fognario principale nella zona del sottoattraversamento dell'Isarco, sia per le tubazioni che per i pozzetti, vengano effettuate prove di tenuta secondo la norma europea EN 1610 e compilati i rispettivi verbali di protocollo. All'atto del collaudo andranno presentati i verbali di tenuta e su ordine del collaudatore, si dovranno effettuare per alcuni tratti del canale ulteriori prove di controllo (prove di tenuta, con telecamera, con specchi, ecc.) ritenute necessarie. Si dovrà inoltre prevedere che i coperchi dei pozzetti di
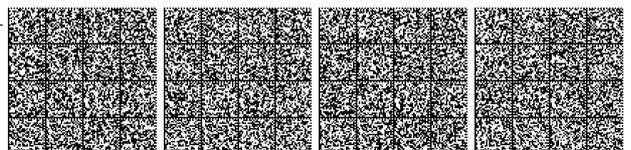
ispezione vengano installati in maniera tale da impedire l'ingresso di acqua piovana (leggermente rialzati rispetto alla strada o, in casi particolari, privi di fori di areazione).

37. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà ribadire per gli scarichi l'obbligo del rispetto delle normative vigenti ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale del 18.06.2002, n. 8, della Provincia autonoma di Bolzano.

38. Il promotore del progetto, preliminarmente allo sviluppo della Progetto esecutivo, dovrà effettuare una valutazione della fattibilità tecnica e validità ambientale delle richieste di provvedimenti di compensazione ambientale avanzate dagli Enti Territoriali nonché di quelli già individuati nel Progetto definitivo. Tale proposta dovrà essere approvata dall'Ufficio di Valutazione ambientale della Provincia di Bolzano. Il costo complessivo massimo dei provvedimenti di compensazione ambientale è fissato in euro 50.000.000, come da delibera CIPE n. 89/2004.

39. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà sviluppare la pianificazione dettagliata per la sistemazione delle aree nonché per le infrastrutture di riqualificazione previste per l'abitato di Fortezza sulla base di quanto previsto nel Progetto definitivo.

40. Il progetto esecutivo e le condizioni di appalto successive dovranno prevedere una direzione lavori ambientale mediante un responsabile ambientale che, direttamente o avvalendosi di un team intersettoriale, dovrà garantire le necessarie competenze ecologiche. Il Responsabile ambientale dovrà essere previsto ai sensi delle Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla legge obiettivo (legge 21.12.2001, n. 443) Rev. 2 del 30 settembre 2004 e potrà far parte della Direzione lavori.

41. L'abbattimento degli alberi è ammesso solo previa regolare marcatura da parte dell'Autorità Forestale.

42. Dovranno essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica per evitare di arrecare danni alle colture limitrofe.

43. Nella zona del sottoattraversamento dell'Isarco, la variante alla S.S. 12 prevista dal Progetto definitivo dovrà avere carattere provvisorio. Per lo spostamento provvisorio della viabilità dovrà essere predisposto un adeguato programma delle fasi operative, che dovrà essere sottoposto alla Società Autostrada del Brennero S.p.A. per la specifica autorizzazione.

44. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione si dovrà assicurare che, nella zona del sottoattraversamento dell'Isarco, la distanza tra l'estradosso della calotta delle gallerie che saranno realizzate in sottopasso al corpo autostradale, abbia un franco minimo di 25,00 m rispetto al piano viario autostradale.

45. Preliminarmente all'avvio dei lavori del sottoattraversamento dell'Isarco nella zona che interferisce con la sede autostradale, è necessario che sia approvato della Società Autostrada del Brennero S.p.A. lo studio dettagliato in merito alle operazioni che si dovranno svolgere per le deviazioni del traffico autostradale durante le fasi sia di lavorazione che di accesso dei mezzi di cantiere preposti alle lavorazioni di consolidamento del terreno.

ALLEGATO 2

Cronoprogramma

	BBT	Totali (M€)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2047
Costi	Costi previsti per progettazione e cunicolo esplorativo QUOTA A CARICO ITALIA (COMPETENZA) (50% dei costi totali, il restante 50% è a carico AUSTRIA)	260,0		0,6	6,4	18,1	11,7	14,0	17,9	40,2	38,2	40,1	38,4	34,4											
Costi	Costi previsti per costruzione gallerie principali QUOTA A CARICO ITALIA (COMPETENZA) (50% dei costi totali, il restante 50% è a carico AUSTRIA)	3.314,4									86,5	93,0	239,5	678,5	286,6	325,1	306,1	370,6	293,0	314,3	119,5	107,9	93,8		
	Costi totali previsti per costruzione QUOTA A CARICO ITALIA (COMPETENZA) (50% dei costi totali il restante 50% è a carico AUSTRIA	**3.574,4**		**0,6**	**6,4**	**18,1**	**11,7**	**14,0**	**17,9**	**40,2**	**124,7**	**133,1**	**277,9**	**712,9**	**286,6**	**325,1**	**306,1**	**370,6**	**293,0**	**314,3**	**119,5**	**107,9**	**93,8**		
Fonti deliberate (a disposizione)	Finanziamenti statali deliberati Contratto di Programma 2007 - 2011	286,0		0,6	6,4	18,1	11,7	14,0	36,7	59,8	61,1	32,2	45,4												
Fonti deliberate (a disposizione)	Finanziamenti comunitari deliberati Programma Pluriennale RTE-T 2007 - 2013 (CASSA)	426,3	1,5	1,1	1,5	11,8	17,5	0,0	0,5	10,6	31,3	43,8	64,5	142,1	100,2										
Fonti deliberate (a disposizione)	Finanziamenti deliberati ITALIA	712,3	1,5	1,7	7,9	29,9	29,2	14,0	37,2	70,4	92,3	76,0	109,9	142,1	100,2										
	Esigenze finanziarie effettive al netto dei finanziamenti deliberati QUOTA A CARICO ITALIA (CASSA) 75% anno in corso + 25% anno precedente	**2862**										**5**	**128**	**470**	**283**	**290**	**311**	**355**	**312**	**309**	**168**	**111**	**97,3**	**23,4**	

	BBT	Totali (M€)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2047
Fonti a sostegno (da attivare)	Fonti alternative a sostegno - Finanziamenti comunitari Programma Pluriennale RTE-T post 2013	498,8													64,5	73,1	68,9	83,4	65,9	70,7	26,9	24,3	21,1		
	Fonti alternative a sostegno - Fondo A22	400,0												250,0	150,0										
	Fonti alternative a sostegno - applicazione Direttiva 2006/38/CE "Eurovignette"	233,6													22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1	28,8	29,5		
	Fonti alternative a sostegno - PPP DBFM	400,0																40,0	50,0	160,0	60,0	50,0	40,0		
	TOTALE FONTI ALTERNATIVE A SOSTEGNO	**1.532,4**												**250,0**	**236,7**	**96,2**	**92,9**	**148,3**	**141,9**	**257,7**	**115,0**	**103,1**	**90,6**		
	Esigenze finanziarie effettive al netto dei finanziamenti deliberati e delle fonti alternative a sostegno QUOTA A CARICO ITALIA (CASSA)	**1329,7**										**5**	**128**	**220**	**45,9**	**194**	**218**	**206**	**171**	**51,2**	**53,2**	**7,7**	**6,7**	**23,4**	
	CONTRIBUTO COSTANTE ANNUO ALLA COSTRUZIONE A CARICO DELLO STATO ITALIANO	**1980**											**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**1320**

L'importo di 1.320 M€ è pari alla somma dei singoli contributi costanti annui alla costruzione di 55 M€ sul periodo 2024 - 2047

ALLEGATO *3*

Clausola antimafia

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nei bandi di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

10A01395
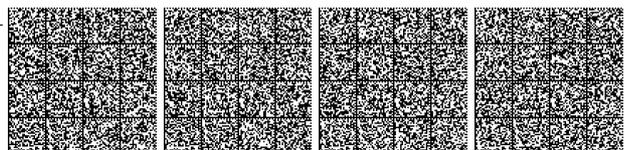
CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 27 novembre 2009, n. **9**.

Decreto legislativo n. 150 del 2009 - Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale - prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001

Sono pervenute delle richieste di chiarimento da parte di alcune amministrazioni relativamente all'immediata applicabilità della nuova disciplina sul procedimento disciplinare e sui rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. In particolare, le disposizioni di cui agli articoli 55-*bis* e *ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotti dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, hanno posto problemi di prima applicazione con riferimento ai procedimenti disciplinari già avviati e a quelle situazioni disciplinarmente rilevanti di cui l'amministrazione abbia già avuto notizia prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Si ritiene opportuno fornire delle prime indicazioni al fine di contribuire all'uniforme applicazione della legge da parte delle amministrazioni pubbliche, ferma restando la riserva di successivi approfondimenti in relazione alle cospicue novità introdotte con la riforma.

In mancanza di una specifica disposizione transitoria, la questione dell'applicabilità dei menzionati articoli 55-*bis* e *ter* alle fattispecie disciplinari pendenti va risolta facendo riferimento ai principi generali. Soccorre in questo caso il principio generalissimo di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale, in assenza di diverse esplicite previsioni, la legge dispone solo per l'avvenire.

L'applicazione alla materia in esame di questo principio deve tener conto della circostanza che il presupposto per l'avvio del procedimento disciplinare è l'acquisizione della notizia dell'infrazione da parte del responsabile della struttura ovvero dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Infatti, dal momento di tale acquisizione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito all'incolpato, che la nuova norma fissa in venti giorni per le infrazioni di minor gravità (art. 55-*bis*, comma 2) e quaranta giorni per quelle di maggior gravità (art. 55-*bis*, comma 4). Inoltre, per un'esigenza di accelerazione della procedura, nel caso in cui la competenza spetti all'ufficio disciplinare, è dalla data di acquisizione della prima notizia dell'infrazione che, in base alla nuova norma, decorre il termine per la conclusione del procedimento, termine pari a sessanta giorni nel caso di infrazioni di minor gravità (art. 55-*bis*, comma 2) e centoventi giorni per quelle di maggior gravità (art. 55-*bis*, comma 4). Dunque il procedimento nella sua unitarietà si snoda a partire dall'acquisizione della notizia.

Da queste premesse deriva che la nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell'amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l'azione disciplinare acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore della riforma (16 novembre 2009).

In sintesi, si possono distinguere le seguenti situazioni:

1) gli organi titolari dell'azione disciplinare vengono a conoscenza dell'infrazione dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009;

2) gli organi titolari dell'azione disciplinare sono venuti a conoscenza dell'infrazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009.

La prima ipotesi ricorre quando il responsabile della struttura o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009. Gli elementi rilevanti della fattispecie si manifestano durante la vigenza delle nuove norme e, pertanto, è chiaro che per gli aspetti procedurali si applicano interamente i nuovi articoli 55-*bis* e *ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nel secondo caso, il responsabile della struttura o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari hanno acquisito la notizia dell'infrazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009. In questa ipotesi, a prescindere dalla circostanza che il responsabile della struttura fosse o meno competente a promuovere l'azione disciplinare in base al precedente regime, il presupposto rilevante per l'avvio del procedimento si è verificato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009. Quindi, per quanto riguarda la disciplina procedurale continuerà a farsi applicazione delle precedenti fonti di legge e di contratto collettivo. Ciò vale sia per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia per i rapporti tra questo ed il procedimento penale.
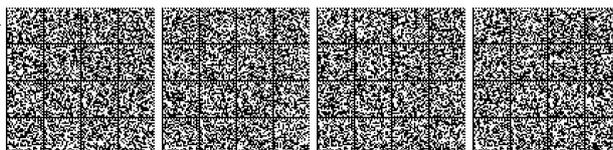
Si segnala che l'applicazione a tali situazioni del regime precedente a tali situazioni comporta, ove ne sussistano i presupposti, anche la possibilità di ricorrere al cosiddetto patteggiamento previsto dall'originario art. 55, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale disposizione, come noto, prevede che con il consenso del dipendente la sanzione applicabile possa essere ridotta, ma in tal caso non è suscettibile di impugnazione. Questa particolare facoltà non può essere più esercitata per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009, posto che nel nuovo regime la relativa disciplina non è più richiamata. Il comma 3 dell'art. 55 novellato stabilisce invece che i contratti collettivi possano disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. Un aspetto sostanziale importante nell'ambito di tale nuovo istituto è il fatto che, in base alla legge, la sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede. Nonostante la nuova conciliazione presenti caratteristiche diverse rispetto al patteggiamento, poiché l'una si colloca nella fase precedente l'irrogazione della sanzione mentre l'altro si svolge nella fase successiva in cui la sanzione è stata già irrogata, in questo momento storico di transizione (in cui si continua ad applicare anche il regime superato dalla nuova legge), si ritiene utile richiamare l'attenzione sul principio innovativo dell'immutabilità. Sarebbe infatti opportuno che le amministrazioni, ove facessero ricorso al patteggiamento, ispirassero la propria condotta al principio, introdotto dalla nuova normativa, che richiede il mantenimento della medesima tipologia di sanzione.

Naturalmente, per quanto riguarda la disciplina sostanziale relativa ad infrazioni e sanzioni, in virtù del principio generale di legalità, le nuove fattispecie disciplinari e penali, con le correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione a fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge in quanto più sfavorevoli all'incolpato. Quindi, anche nell'ipotesi in cui l'amministrazione abbia notizia dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di fatti commessi prima di tale momento, per gli aspetti sostanziali dovrà comunque far riferimento alla normativa contrattuale e legislativa previgente pur se per gli aspetti procedurali, come sopra precisato, dovrà applicare il nuovo regime.

Per quanto riguarda il regime delle impugnazioni, occorre tener conto di alcune espresse previsioni normative. In particolare, l'art. 73, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 esclude espressamente la possibilità di impugnare sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. Tale disposizione prevede contestualmente che «i procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presene decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data». In tal caso è stata compiuta una precisa scelta del legislatore nel senso della non ulteriore applicabilità del regime precedente, con l'unica deroga relativa ai procedimenti già avviati che debbono essere portati a conclusione celermente. Pertanto, anche nel caso in cui, per le ipotesi sopra indicate, si dovesse continuare ad applicare il precedente regime del procedimento disciplinare, le sanzioni non potranno comunque essere più impugnate di fronte ai collegi di disciplina (organismi che, peraltro, già avrebbero dovuto cessare con la tornata contrattuale 1998/2001, come previsto dall'art. 72, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma che di fatto hanno continuato la loro attività in alcune amministrazioni).

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per la possibilità di impugnare le sanzioni disciplinari di fronte all'arbitro unico, secondo la disciplina contenuta nel CCNQ del 23 gennaio 2001 (prorogato con CCNQ del 24 luglio 2003), benché esso non venga espressamente menzionato nelle disposizioni normative. La motivazione risiede nel fatto che il novellato art. 55, comma 3, primo periodo, prevede che «la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari». Si tratta di una norma imperativa, come stabilisce il precedente comma 1 che preclude, per l'avvenire, anche l'applicazione di clausole contenute in contratti collettivi già vigenti, in conseguenza del meccanismo della sostituzione automatica di clausole nulle introdotto dal medesimo comma 1 mediante il rinvio agli articoli 1339 e 1419, comma 2 del codice civile. Pertanto, salva la possibilità di portare a conclusione i procedimenti di impugnazione già pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009 (nel caso dei collegi arbitrali entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo a pena di nullità), da tale momento deve ritenersi preclusa l'impugnabilità delle sanzioni disciplinari sia ai collegi arbitrali di cui all'abrogato art. 55 sia all'arbitro unico di cui al CCNQ del 23 gennaio 2001.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2010

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 16

10A01108
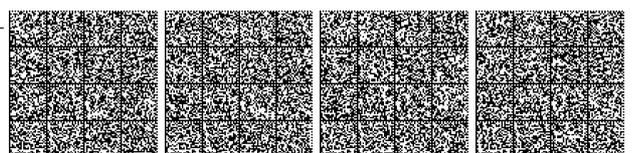
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Parere ai fini della designazione di TE.S.I. S.r.l. relativamente agli equipaggiamenti marittimi

In data 11 gennaio 2010 il direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha espresso il parere favorevole alla designazione di TE.S.I. S.r.l. con sede in Anagni (Frosinone) - cap 02012 via Provinciale Casilina, loc. Paduni, zona Ind., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999, art. 7, concernente l'equipaggiamento marittimo previsto dalle direttive 96/98/CE, 98/85/CE e 2008/67/CE, in materia di «estintori portatili d'incendio», «componenti di sistemi di estinzione a sprinkler» ed «ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi per sale macchine», come specificato nel suddetto provvedimento.

Il parere è trasmesso al Comando generale delle Capitanerie di porto per l'eventuale conseguente notifica alla Commissione CE di competenza.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

10A01116

Riconoscimento della personalità giuridica alla Provincia d'Italia degli Agostiniani Scalzi, in Frosinone

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 dicembre 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Provincia d'Italia degli Agostiniani Scalzi, con sede in Frosinone.

10A01094

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia di «S. Gemma Galgani», in Manduria

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 dicembre 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia di «S. Gemma Galgani», con sede in Manduria (Taranto).

10A01095

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita S. Sebastiano, in Finale Ligure

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 dicembre 2009, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita S. Sebastiano, con sede in Finale Ligure, frazione Calvisio (Savona).

10A01096

Riconoscimento della personalità giuridica al Santuario diocesano denominato «Santa Gianna Beretta Molla», in Mesero.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 dicembre 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Santuario diocesano denominato «Santa Gianna Beretta Molla», con sede in Mesero (Milano).

10A01097

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita «San Giovanni Battista», in Varazze

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 dicembre 2009, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita «San Giovanni Battista», con sede in Varazze, frazione Cantalupo (Savona).

10A01098

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi del giorno 26 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4085
Yen	126,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,097
Corona danese	7,4450
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87330
Fiorino ungherese	272,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7082
Zloty polacco	4,0902
Nuovo leu romeno	4,1285
Corona svedese	10,2723
Franco svizzero	1,4723
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2505
Kuna croata	7,2981
Rublo russo	42,7345
Lira turca	2,1101
Dollaro australiano	1,5693
Real brasiliano	2,5848
Dollaro canadese	1,4965
Yuan cinese	9,6157
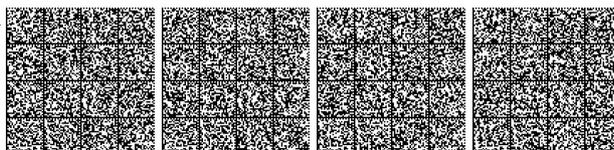
Dollaro di Hong Kong	10,9494
Rupia indonesiana	13244,97
Rupia indiana	64,8200
Won sudcoreano	1638,69
Peso messicano	18,1882
Ringgit malese	4,8206
Dollaro neozelandese	1,9932
Peso filippino	65,625
Dollaro di Singapore	1,9780
Baht tailandese	46,548
Rand sudafricano	10,7231

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01341

Cambi del giorno 27 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 gennaio 2010

Dollaro USA	1,4072
Yen	125,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,113
Corona danese	7,4450
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86725
Fiorino ungherese	271,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7079
Zloty polacco	4,0808
Nuovo leu romeno	4,1148
Corona svedese	10,2446
Franco svizzero	1,4721
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2195
Kuna croata	7,3160
Rublo russo	42,6150
Lira turca	2,1006
Dollaro australiano	1,5656
Real brasiliano	2,5991
Dollaro canadese	1,4973
Yuan cinese	9,6067
Dollaro di Hong Kong	10,9422
Rupia indonesiana	13261,49
Rupia indiana	65,1530
Won sudcoreano	1632,22
Peso messicano	18,1304
Ringgit malese	4,8158
Dollaro neozelandese	1,9866
Peso filippino	65,702
Dollaro di Singapore	1,9761
Baht tailandese	46,487
Rand sudafricano	10,6672

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01342

Cambi del giorno 28 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 gennaio 2010

Dollaro USA	1,3999
Yen	126,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,232
Corona danese	7,4447
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86160
Fiorino ungherese	271,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	4,0705
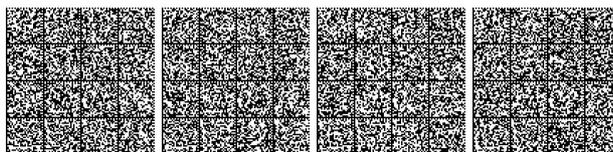
Nuovo leu romeno	4,1360
Corona svedese	10,2021
Franco svizzero	1,4725
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1790
Kuna croata	7,3210
Rublo russo	42,4650
Lira turca	2,0898
Dollaro australiano	1,5537
Real brasiliano	2,5882
Dollaro canadese	1,4824
Yuan cinese	9,5570
Dollaro di Hong Kong	10,8755
Rupia indonesiana	13050,19
Rupia indiana	64,7870
Won sudcoreano	1612,18
Peso messicano	18,1179
Ringgit malese	4,7719
Dollaro neozelandese	1,9695
Peso filippino	65,232
Dollaro di Singapore	1,9623
Baht tailandese	46,316
Rand sudafricano	10,6097

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01343

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione alla società «Centro logistico Orlando Marconi S.r.l.», alla gestione del Magazzino generale. Contestuale autorizzazione alla società «Central Frigor Marconi S.r.l.».

Con decreto ministeriale 12 gennaio 2010, alla società «Centro Logistico Orlando Marconi S.r.l.» viene revocata l'autorizzazione a gestire il Magazzino generale sito in Monteprandone (Ascoli Piceno), contrada S. Anna; constestualmente la soc. «Central Frigor Marconi S.r.l.» con sede legale in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), contrada Sgariglia-Porto d'Ascoli, viene autorizzata ad ivi gestire il Magazzino generale a seguito dell'atto di fusione per incorporazione della soc. «Centro Logistico Orlando Marconi S.r.l.».

10A01124

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantorc»

Estratto provvedimento UPC/IV n. 376 del 14 luglio 2008

Specialità medicinale: PANTORC.

Confezione : relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Nycomed S.p.a.

N. procedimento mutuo riconoscimento: DE/H/0268/003/II/149.

Tipo di modifica apportata: aggiunta/sostituzione di un sito di produzione prodotto finito.

Modifica apportata: aggiunta del sito Patheon Italia S.p.A. (via G. B. Stucchi, 110 - 20052 Monza (Italia) per la produzione del liofilizzato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01607

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Digestivo S. Pellegrino»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 187 del 21 gennaio 2010

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia).

Medicinale: DIGESTIVO S. PELLEGRINO.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 033013018 - «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 033013020 - «5 mg granulato effervescente» 20 bustine.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventi giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01393

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trisequens»

Con la determinazione di seguito specificata si integra la determinazione n. aRM - 272/2009-85 del 30 novembre 2009 a favore della ditta Novo Nordisk A/S;

Con la determinazione n. aRM - 272/2009-85 bis del 18 gennaio 2010 è consentito alla ditta Novo Nordisk A/S lo smaltimento delle scorte, entro e non oltre centottanta giorni, del medicinale:

Farmaco: TRISEQUENS.

Confezione A.I.C. n. 026595013.

Descrizione: «Sequenziale compresse film-rivestite» 28 compresse (12+10+6).

10A01112

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Estrofem»

Con la determinazione di seguito specificata si integra la determinazione n. aRM - 284/2009-5005 del 1° dicembre 2009 a favore della ditta Novo Nordisk Farmaceutica S.p.a.;

Con la determinazione n. aRM - 284/2009-5005 bis del 18 gennaio 2010 è consentito alla ditta Novo Nordisk Farmaceutica S.p.a. lo smaltimento delle scorte, entro e non oltre centottanta giorni, del medicinale:

Farmaco: ESTROFEM.

Confezione A.I.C. n. 026594010.

Descrizione: 28 compresse film rivestite 2 mg.

10A01113

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TARANTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il Commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto con i poteri della Giunta camerale, con deliberazione n. 3 del 19 gennaio 2010, ha nominato il vice Segretario generale, dr.ssa Claudia Senesi, Conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 gennaio 1993, n. 580.

10A01114

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Bando per l'affidamento, a enti pubblici e privati, dello svolgimento delle attività di ricerca, del dipartimento installazioni di produzione e insediamenti antropici e del dipartimento medicina del lavoro, previste per l'anno 2009 nell'ambito del piano triennale di attività 2009-2011.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ha emanato il provvedimento del S. Commissario Straordinario in data 18 gennaio 2010, con il quale è stato indetto il bando per l'affidamento, a enti pubblici e privati, dello svolgimento dell'attività di ricerca corrente, del dipartimento installazioni di produzione e insediamenti antropici e del dipartimento medicina del lavoro, prevista per l'anno 2009 nell'ambito del piano triennale di attività 2009-2011, con allegate le relative schede di ricerca.

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro http://www.ispesl.it

10A01119

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2010).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 5, prima colonna, all'articolo 7, comma 3, primo periodo, in luogo delle parole: «…anteriormente alla *medesima data*.», leggasi: «… anteriormente alla *data di entrata in vigore del presente decreto*.»;

sempre alla pag. 5, prima colonna, all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, in luogo delle parole: «…al medesimo articolo 1, comma 3, pendenti alla stessa data.», leggasi: «…al medesimo articolo 1, comma 3, *lettere b) e c)*, pendenti alla stessa data.».

10A01710

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-029) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
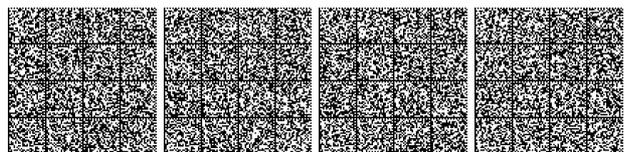
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
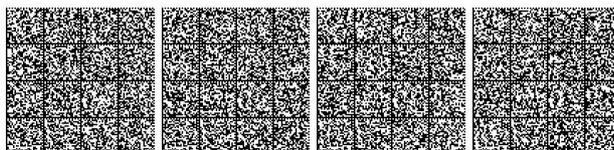
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.